

7 SETTEMBRE 2022

*“Ara i sempre, l’escola en català”*. Tra le recenti sentenze che sanzionano l’assenza del castigliano nelle scuole e la nuova *lleï catalana* (già davanti al *Tribunal Constitucional*): c’è ancora un futuro per *l’immersió lingüística*?

di Marco Cecili

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale  
LUISS Guido Carli

“*Ara i sempre, l’escola en català*”. Tra le recenti sentenze che sanzionano l’assenza del castigliano nelle scuole e la nuova *lleis* catalana (già davanti al *Tribunal Constitucional*): c’è ancora un futuro per l’*immersió lingüística*?\*

**di Marco Cecili**

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale  
LUISS Guido Carli

**Abstract [It]:** L’insegnamento del catalano è stato oggetto di un nuovo scontro tra Barcellona e Madrid, arricchendo la c.d. questione catalana. Una recente sentenza del *Tribunal Supremo* ha confermato una pronuncia del *Tribunal Superior de Justicia de Cataluña*, che ha imposto nelle scuole catalane almeno il 25% delle lezioni in castigliano. La sentenza ha scatenato una forte reazione da parte della politica e delle associazioni catalane e ha portato all’approvazione di un nuovo quadro normativo da parte della *Generalitat*, ma su cui è stato già richiesto l’intervento del *Tribunal Constitucional*.

**Title:** “*Ara i sempre, l’escola en català*”. Between the recent rulings sanctioning the absence of Castilian in schools and the new Catalan *lleis* (already before the *Tribunal Constitucional*): is there still a future for *immersió lingüística*?

**Abstract [En]:** The Catalan issue continues and the teaching of catalan has been the subject of another clash between Barcelona and Madrid. A recent ruling by the *Tribunal Supremo* confirmed a pronouncement by the *Tribunal Superior de Justicia de Cataluña*, according to which in Catalan schools at least 25% of classes must be taught in castilian (or so-called spanish). The ruling triggered a strong reaction from the politics and catalan associations. The affair led to the approval of a new regulatory framework by the *Generalitat*, but it has already been brought before the *Tribunal Constitucional*.

**Parole chiave:** Catalano, Castigliano, questione catalana, minoranze linguistiche, Spagna

**Keywords:** Catalan, Castilian, Catalan issue, linguistic minorities, Spain

**Sommario:** 1. Premessa. 2. Storia e lingua catalana: un legame indissolubile. 3. Il quadro legislativo e giurisprudenziale sull’insegnamento del catalano e del castigliano in Catalogna: tra *immersión* e *conjunción lingüística*. 4. La sentenza del *Tribunal Superior de Justicia de Cataluña* e la conferma del *Tribunal Supremo*. 5. Le reazioni della politica e dell’associazionismo catalano. 6. La *ley Celaá* e la nuova *lleis* catalana sull’uso e sull’insegnamento delle lingue ufficiali. 7. Conclusioni.

## 1. Premessa

La questione catalana si arricchisce di un nuovo tassello, che si aggiunge al già complesso mosaico dei rapporti tra Barcellona e Madrid<sup>1</sup>.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio. Si segnala che nel testo sarà utilizzato sia il termine *immersió* (in catalano) sia *immersión* (in castigliano).

<sup>1</sup> Relativamente alla c.d. questione catalana, *ex plurimis* si rinvia ad A. DI MARTINO, *Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive*, in *Costituzionalismo*, n. 1/2018, pp. 49-107; G. FERRAIUOLO, *Sovranità e territorio alla prova*



La lingua catalana rappresenta forse il simbolo più evidente e diretto del *catalanisme*<sup>2</sup>, il movimento culturale trasversale che sostiene il riconoscimento della personalità politica, storica, linguistica, culturale e nazionale della Catalogna e, in alcuni casi, anche dei *Països Catalans* (cioè dei territori dove si parla il catalano e le sue derivazioni<sup>3</sup>).

Proprio l'insegnamento del catalano è stato oggetto dell'ennesimo scontro tra Barcellona e Madrid. Una recente sentenza del *Tribunal Supremo* ha confermato una pronuncia del *Tribunal Superior de Justicia de Cataluña*, secondo cui nelle scuole catalane deve essere garantito almeno il 25% delle lezioni in castigliano (o c.d. spagnolo). La decisione giudiziaria ha scatenato una forte reazione della *Generalitat* e dell'associazionismo catalano e nel mese di giugno 2022 il *Parlament* catalano ha approvato una nuova legge sull'uso e l'insegnamento delle lingue ufficiali.

Il presente contributo mira a ricostruire il quadro legislativo e giurisprudenziale nel quale si inserisce la questione. Le Comunità autonome, infatti, dispongono di una competenza legislativa molto ampia in ambito linguistico sia nel riconoscimento di altre lingue ufficiali oltre il castigliano sia nell'organizzazione dei corsi scolastici e, quindi, nell'insegnamento. Le sentenze in commento rappresentano un limite alla discrezionalità delle *Comunitades* nella redazione dei piani scolastici e nella realizzazione delle politiche linguistiche. Come anticipato, le pronunce hanno animato il dibattito pubblico catalano e per questo è opportuno ricostruire brevemente la storia dell'identità e della lingua catalana, oggetto di scontro con il governo centrale da almeno quattro secoli.

---

della crisi catalana, in *Federalismi*, n. 17/2017; IDEM, *La petita pàtria catalana nello scontro tra unilateralismi*, in *Rivista AIC*, n. 1/2019; G. POGGESCHI, *La Catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, Napoli, 2018; G. VOSA, *The Catalan affaire in a constitutional perspective. from reasonable arguments to identity-based claims: squandering legitimacy resources*, in *Italian Law Journal*, n. 2/2019, pp. 821-858. Molto interessate, inoltre, il fascicolo monografico a cura di L. CAPPUCCIO, G. FERRAIUOLO, *Il futuro politico della Catalogna*, in *Federalismi*, n. 22/2014.

<sup>2</sup> Sulla storia e sull'evoluzione del *catalanisme*, cfr. X.M. NUÑEZ SEIXAS, *Internacionalitzant el nacionalisme: el catalanisme polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa (1914-1936)*, Valencia, 2010; F. RUBIRALTA, *L'evolució independentista del catalanisme. Claus històriques*, Barcelona, 2019.

<sup>3</sup> Territorio che va dalla *Comunitat Valenciana* fino a Perpignan, in Francia, e che comprende anche le isole Baleari e la zona di Alghero (oltre che Andorra, unico Stato al mondo dove il catalano è lingua nazionale).

## 2. Storia e lingua catalana: un legame indissolubile

Ciò che colpisce chi visita o vive in Catalogna è l'impressionante presenza dell'identità catalana nella società civile (si pensi all'uso del *llaç groc*<sup>4</sup>, indossato sulle giacche, o all'esposizione dell'*estelada*<sup>5</sup> o cartelli con la scritta *Llibertat presos politics*<sup>6</sup> da moltissime finestre), soprattutto nelle province e nell'entroterra.

La questione catalana ha animato un vivace dibattito, in cui emerge il significato da assegnare al lemma "nazione"<sup>7</sup>. Il termine può abbracciare o allontanarsi da quello di stato, inteso come ordinamento giuridico sovrano che vincola tutti i soggetti che vivono su un dato territorio. Lo stato si lega a quello che è considerato il potere sovrano sul territorio entro i confini geografici stabiliti<sup>8</sup> e la sovranità va intesa come «un flusso che prorompe dal vertice organizzativo dello Stato e si distribuisce fra le varie funzioni che questo svolge verso la società e verso gli uomini che la compongono»<sup>9</sup>. Diversamente, la nazione trascende la dimensione organizzativa dello stato-apparato ed è definibile come il senso di appartenenza ad una comunità, nella quale esistono e persistono usi e costumi caratteristici e condivisi, quali la lingua, la storia, tradizioni e cultura. Riprendendo Chabod, si può affermare che «l'idea di nazione è, innanzitutto, per l'uomo moderno, un fatto spirituale; la nazione è, innanzitutto, anima, spirito, e soltanto assai in subordine materia corporea; è 'individualità spirituale, prima di essere entità politica, Stato alla Machiavelli, e più assai che non entità geografico-climatico-etnografica»<sup>10</sup>.

Per questo è possibile che si creino discontinuità tra i due concetti, potendo esistere aree di territorio statale che non si sentano legate alla tradizione comune dello stato<sup>11</sup>. Ciò è dovuto alla natura polisemica del concetto di nazione, in cui coesistono sia un'accezione "naturalistico-antropologica, oggettiva" (l'etnico legame di sangue, riconducibile alla discendenza da una stirpe comune) sia un'accezione di natura

<sup>4</sup> È il nastro giallo, attualmente utilizzato per esprimere solidarietà ai politici indipendentisti incarcerati in Spagna.

<sup>5</sup> La bandiera dell'indipendentismo catalano, mentre quella "ufficiale" e istituzionale è la *senyera*. Sul punto sia consentito il rinvio a M. CECILI, "La linea del front". *La battaglia identitaria del catalanismo si combatte per le bandiere*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3/2020, pp. 75-102. In molti comuni della Catalogna non è esposta la bandiera spagnola, mentre è presente la *senyera* (es. a Ripoll, Llívia, Gisclareny etc.). A Manresa sulla porta del municipio è presente un cartello dove si può leggere «la bandera estatal penja en aquest Ajuntament per imperatiu legal i en compliment d'una sentència judicial».

<sup>6</sup> Che può essere tradotto come "Libertà per i prigionieri politici!" e viene riferita ai condannati nel c.d. *procés* o fuggiti all'estero dopo il referendum del 1° ottobre 2017 per evitare l'arresto (tra cui Puigdemont). Si rinvia a L. FROSINA, *Il conflitto catalano tra giustizia e politica. Prime osservazioni sulla sentenza del Tribunal Supremo sul cd. Procés*, in *Federalismi*, n. 20/2019.

<sup>7</sup> Si vedano, ad esempio, le riflessioni di J.H.H. WEILER, *A nation of nations?*, in *International Journal of Constitutional Law*, n. 4/2019, pp. 1301-1306 e, nello stesso fascicolo, H. LÓPEZ BOFILL, *A nation of nations? A reply to Joseph H. H. Weiler* (pp. 1315-1318); A. BAR, *A nation of nations? A reply to Joseph H.H. Weiler* (pp. 1307-1314). Sulle origini del concetto di nazione, da ultimo, cfr. M. VIROLI, *Nazionalisti e patrioti*, Roma-Bari, 2020, pp. 3-11.

<sup>8</sup> V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, *Nazione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVII, Milano, 1977, p. 787, ritengono che «quello di "nazione" non è, originariamente e di per sé, un concetto proprio della scienza giuridica, come lo sono invece (o lo sono anche) quelli - secondo le varie possibili concezioni, distinti ma connessi, o addirittura equivalenti - di "popolo" e di "Stato"». Sul tema, G. FERRAIUOLO, *Sovranità e territorio*, cit., *passim*.

<sup>9</sup> G. BERTI, *Sovranità*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali I, Milano, 2007, p. 1067. Si veda anche M.S. GIANNINI, *Sovranità (dir. vig.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano, 1990, pp. 224-230; N. MATTEUCCI, *Sovranità*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), *Dizionario di politica*, Torino, 1983, pp. 1102-1110.

<sup>10</sup> F. CHABOD, *L'idea di nazione*, Roma-Bari, 2006, pp. 25-26.

<sup>11</sup> Anche la Costituzione italiana sembra diversificare i concetti di stato e di nazione, come ad esempio nell'art. 51, comma 2, Cost.

“spirituale e soggettiva”, che si pone come «*principale fattore, del tutto soggettivo, di identificazione culturale di un individuo o di una collettività di individui*»<sup>12</sup>.

La stessa Costituzione spagnola sembrerebbe riconoscere questa divaricazione, anzi valorizza le varie “nazionalità”, inserendole all’interno della legalità costituzionale. L’art. 1, comma 2, della Costituzione incardina la sovranità nel popolo spagnolo, mentre all’art. 2 viene riconosciuto e garantito il diritto all’autonomia delle «*nacionalidades y regiones*» che compongono lo Stato spagnolo. Date queste premesse, lo Statuto della Catalogna, all’art. 1, afferma che «*La Catalogna, come nazionalità, esercita il suo autogoverno costituita come Comunità Autonoma conformemente alla Costituzione ed al presente Statuto, che è la sua legge istitutiva fondamentali*»<sup>13</sup>.

Appurato che ci può essere potenzialmente una divaricazione tra i concetti di “nazione” e di “stato”, è utile comprendere, almeno per sommi capi, da dove derivi il sentimento “nazionalista” catalano<sup>14</sup>.

Per fermare l’avanzata musulmana, nell’801 Carlo Magno creò la *Marca Hispánica* (identificabile in gran parte con l’attuale Catalogna del nord), un territorio con caratteristiche peculiari rispetto a quelle della penisola iberica, ancora sotto la dominazione islamica<sup>15</sup>. Nel corso del tempo, Barcellona diventò il centro politico più importante e potente della Catalogna, affrancandosi dal controllo dei Franchi. Nel 1137 il conte di Barcellona Ramon Berenguer IV sposò la principessa Petronilla d’Aragona, unendo, così, i due regni e, anche se si iniziò a parlare solo di “Regno d’Aragona”, la Catalogna mantenne a Barcellona il potere decisionale, una completa autonomia di governo e la propria lingua. Dopo questa unione monarchica iniziò l’espansione territoriale della Catalogna, con la conquista nel XIII secolo di Valencia e delle Baleari con re Jaume I (detto “*Il Conquistatore*”). In questo periodo le istituzioni catalane si consolidarono e nacque la *Generalitat*<sup>16</sup>. Nel 1469 Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia si sposarono, compiendo l’unione *de facto* dei regni, che restarono, però, distinti (soprattutto nella gestione

---

<sup>12</sup> P. CARROZZA, *Nazione*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. X, Torino, 1995, p. 127. Si veda, inoltre, A. JAKAB, *European Constitutional Language*, Cambridge, 2016, pp. 206-241.

<sup>13</sup> Riguardo alla revisione dello Statuto realizzatasi nel 2006 e poi dichiarata incostituzionale dal *Tribunal Constitucional*, cfr. G. Poggeschi, *op.cit.*, pp. 73-30

<sup>14</sup> Per una lettura in italiano, si rinvia a J. CANAL, *Storia minima della Catalogna*, Terni, 2018. Si consiglia anche il volume di J.H. ELLIOTT, *Scots and Catalans: Union and Disunion*, Londra, 2018.

<sup>15</sup> I Franchi non governarono direttamente il territorio, ma crearono diverse contee, con proprie istituzioni. Esistevano in quel momento la *Catalunya Vella* (a nord e sotto l’egida del Sacro Romano Impero) e la *Catalunya Nueva* (a sud, controllata da musulmani).

<sup>16</sup> Fin dal XI secolo esistevano gli *usatges*, un codice feudale in cui venivano regolate le istituzioni della Catalogna, che poi hanno fatto parte del c.d. *pactisme*. Il pattismo permise di limitare l’autoritarismo del re e di equilibrare gli interessi economici della nobiltà, del clero e della borghesia. Esso si sviluppò nelle *Corts catalanes*, in cui erano rappresentati i tre ordini sociali (nobiltà, clero e borghesia). In questo periodo iniziò svilupparsi anche il *dret civil* catalano, che ancora oggi sopravvive nel diritto di famiglia e successioni, differenziandosi dal diritto civile spagnolo. Sul punto si rinvia M. DEL CARMEN GETE ALONSO, J. SOLÉ RESINA, *Lliçons de Dret Civil Català. Part General de Dret Civil*, Valencia, 2018, pp. 9-34.

della fiscalità e nell'organizzazione interna<sup>17</sup>), anche se guidati, da quel momento in poi, dallo stesso sovrano. Dal secolo XVII Filippo IV e il suo primo ministro (il conte-duca di Olivares) tentarono di centralizzare la gestione del regno, scatenando la rivolta dei *segadors* (falciatori) catalani, che impedirono, almeno per quel momento, la perdita dell'autonomia<sup>18</sup>. In tutti questi secoli i catalani mantennero le proprie istituzioni e le proprie leggi, ma le cose cambiarono velocemente. Carlo II (re dei due regni) morì senza discendenza e scoppiò la Guerra di *Sucesión*. La Castiglia appoggiò il futuro Filippo V di Borbone (che poi divenne re), mentre la Catalogna Carlo VI d'Asburgo. L'11 settembre 1714<sup>19</sup>, dopo quattordici mesi d'assedio, Barcellona capitolò e vennero abolite le istituzioni catalane che resistevano da circa 900 anni e fu proibita la lingua catalana (con i *Decretos de Nueva Planta*). Da questo momento in poi il sentimento anti-castigliano in Catalogna crebbe in maniera esponenziale<sup>20</sup> e si consolidò, per reazione, un'identità catalana, che trovò un suo compimento nella nascita di un vasto movimento letterario (Aribau, Verdaguer, Maragall, Guimerà). Nel secolo XIX in Europa iniziò il processo di industrializzazione e anche la Catalogna ebbe un'importante crescita commerciale, industriale e agricola, che portò all'emersione di una forte borghesia e di una classe proletaria, unite dalla volontà di coltivare le proprie radici, cultura e lingua. Nacque, quindi, nuovamente una coscienza catalana, il c.d. *catalanismo político*<sup>21</sup>. Durante le Guerre carliste i catalani appoggiarono Carlo di Borbone, che risultò, però, sconfitto. Durante gli anni della *República* riemerse definitivamente il movimento di autoaffermazione catalana, e nel 1932 fu promulgato l'*Estatut de Autonomia*<sup>22</sup>. Con la dittatura di Franco, però, tutto cambiò. Durante la guerra civile spagnola la Catalogna fu sede di gravi crimini di guerra e di esacerbati conflitti<sup>23</sup>. La resistenza fu condotta dai movimenti anarchici, comunisti e da brigate internazionali<sup>24</sup>. Con la fine della guerra civile, e l'ascesa al potere del generale Franco, la lingua catalana venne nuovamente bandita e punito con il carcere chi la utilizzasse (fu vietato anche l'utilizzo di nomi catalani).

Nel novembre del 1975 morì Francisco Franco e iniziò un lento processo di democratizzazione della Spagna. Nel 1977 vennero ristabiliti la *Generalitat* (con il ritorno del presidente in esilio Josep Tarradellas) e il *Parlament*. Da parte della neonata democrazia spagnola ci fu il riconoscimento di un'amplissima

---

<sup>17</sup> Un esempio concreto di diversità nella politica tra i due regni può essere quella estera: mentre Castiglia si impegnò nella conquista dei territori americani, il Regno di Aragona conservò le mire espansionistiche verso il Sud Italia.

<sup>18</sup> Per sottolineare l'importanza di quel momento storico, ancora oggi l'inno catalano è intitolato "*Els segadors*".

<sup>19</sup> L'11 settembre è il c.d. *Diada Nacional de Catalunya* (la festa più importante con quella del patrono della Catalogna san Giorgio).

<sup>20</sup> B. SALVEMINI, F. BENIGNO, *Progetto storia – Tempi e problemi. Politica, istituzioni, società*, Vol. I, Roma-Bari, 2002, pp. 184-185.

<sup>21</sup> Si rinvia a B. DE RIQUER I PERMANYER, *La formazione delle nuove identità nazionali nel XIX secolo. Il caso catalano (I)*, in *Nazioni e Regioni*, n. 1/2013, pp. 59-80.

<sup>22</sup> In cui giocò un ruolo fondamentale Francesc Macià, considerato il Padre della Catalogna moderna.

<sup>23</sup> Il presidente della *Generalitat* Lluís Companys fu fucilato dai franchisti nel 1940 nel castello del Montjuïc.

<sup>24</sup> Per comprendere il contesto storico si rinvia a *Omaggio alla Catalogna* di George Orwell.



autonomia fiscale, il *concierto económico*, ma la Catalogna riuscì a sviluppare una profonda differenziazione “sociale” rispetto allo Stato centrale. Si pensi, per fare solo alcuni esempi, alla creazione della *Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals* (1983), controllata dalla *Generalitat*, che ha promosso la diffusione del catalano; all’autonomia nell’elaborazione delle politiche educative o nella gestione della sanità; alla creazione di una polizia catalana, dipendente dalla *Generalitat* e non dal Ministero dell’Interno spagnolo, i *Mossos d’Esquadra* (1983).

Dopo un ventennio di tranquillità istituzionale, negli ultimi quindici anni, il sentimento indipendentista è cresciuto nuovamente e le forze indipendentiste hanno ottenuto il 52% dei voti nelle elezioni regionali del 2021<sup>25</sup>. La crescita della tensione politico-istituzionale tra Catalogna e governo centrale è dovuta sia alla sentenza del *Tribunal Constitucional* (di seguito anche TC) n. 31/2010 sullo Statuto della Catalogna<sup>26</sup> sia al rifiuto da parte del governo di Rajoy di rivalutare il rapporto tra pressione fiscale e investimenti nella regione (è presente, infatti, l’impressione che la Catalogna dia più denaro alla Spagna di quanto ne riceva)<sup>27</sup>, tanto da far dubitare se le vere ragioni del moderno sentimento indipendentista non siano esclusivamente economiche<sup>28</sup>. Il 1° ottobre 2017, come noto, si è tenuto il *referendum* sull’indipendenza della Catalogna, che è stato caratterizzato da scontri e violenze, e il successivo 27 ottobre il *Parlament* catalano ha approvato la *Dichiarazione di Indipendenza della Repubblica Catalana*. Il governo centrale ha inviato, durante il *referendum*, la *Guardia Civil* (fatto eccezionale visto che di solito non staziona in Catalogna poiché è presente il corpo dei *Mossos d’Esquadra*), e il *Tribunal Constitucional* non ha riconosciuto la legittimità della consultazione<sup>29</sup> e gran parte degli organizzatori del *referendum* sono stati condannati al carcere<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> Le elezioni del 14 febbraio 2021 hanno visto i tre partiti indipendentisti ottenere 74 seggi su 135 (ERC con 33 scranni, *Junts* con 32 e CUP con 9), superando, quindi, la maggioranza assoluta dei seggi. Per una lettura dei fatti avvenuti tra il 2012 e il 2015, cfr. A. FERRAIUOLO, *Costituzione Federalismo Secessione*, Napoli, 2016, pp. 147-153.

<sup>26</sup> Tribunal Constitucional, sentenza 9 giugno 2010, n. 31. Sulla sentenza si segnalano le parole di A. MASTROMARINO, *La dichiarazione di indipendenza della Catalogna*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2017, p. 3 «Non è questa la sede per analizzare il contenuto di una decisione che ha impegnato commentatori e giuristi in un fiume di parole confluito in una sterminata letteratura facilmente accessibile. Quel che preme qui ricordare, piuttosto, è che, con le parole del Tribunale costituzionale, nel 2010 si infrangono le speranze di quanti avevano ipotizzato che, stante l’impossibilità e la mancata volontà prima di tutto politica di riformare la Carta del 1978, l’organizzazione dello Stato delle autonomie, tanto lodato nel panorama del diritto comparato, ma evidentemente in affanno negli ultimi tempi, avrebbe potuto essere modificato a Costituzione invariata, procedendo alla revisione degli statuti autonomici».

<sup>27</sup> Si rinvia per un’analisi più approfondita a G. POGGESCHI, *op.cit.*, pp. 107-136. Altri motivi sono la crisi economica e i casi di corruzione che hanno colpito la politica nazionale spagnola.

<sup>28</sup> A. MASTROMARINO, *op.cit.*, p. 3. Per una lettura critica sugli effetti economici dell’indipendentismo si rinvia a J. BORRELL, J. LLORACH, *Las cuestras y los costos de la independencia*, Madrid, 2015.

<sup>29</sup> Il *Tribunal Constitucional* ha emesso un decreto di sospensione del decreto di convocatoria del *referendum* sull’autodeterminazione (n. asunto 4332-2017 del 7 settembre 2017) per poi dichiararne il 31 ottobre dello stesso anno l’incostituzionalità e la nullità. Per un commento, tra i moltissimi, si rinvia a E. BINDI, *Oltre i confini dell’autonomia. La Catalogna tra diritto a decidere e costituzione*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2019.

<sup>30</sup> Ad esempio, si pensi a Oriol Junqueras, condannato a 13 anni di reclusione. Il 14 luglio 2022 l’Avvocato generale ha presentato le proprie *Conclusioni* relative alla vicenda dell’extradizione degli indipendentisti fuggiti all’estero. Per l’Avvocato generale l’autorità giudiziaria di Stato membro non può negare l’esecuzione di un MAE quando non dispone di dati tali da dimostrare, attraverso una valutazione globale basata su dati oggettivi, affidabili, precisi e debitamente

La breve ricostruzione della storia della Catalogna fa emergere che non siano solo le ragioni economico-finanziarie a sorreggere il sentimento indipendentista e si nota come un elemento centrale sia la lingua catalana, che rappresenta più di un simbolo per gli indipendentisti<sup>31</sup>, e caratterizza in generale i cittadini della Catalogna. Il catalano, infatti, è un idioma parlato da circa dieci milioni<sup>32</sup> di persone che si inserisce in un *continuum* occitano-provenzale<sup>33</sup>, che parte dalla Provincia di Cuneo e arriva a Valencia e alle Baleari<sup>34</sup>. Il catalano iniziò a formarsi nel secolo XI, come derivazione del latino volgare<sup>35</sup>. Il primo grande poeta in lingua catalana fu il valenciano Ausiàs March (XV secolo), considerato che fino ad allora per la poesia si preferiva l'occitano, la lingua colta dell'epoca, anche se la cultura catalana aveva già conosciuto le opere di Ramon Muntaner<sup>36</sup> e di Ramon Llull<sup>37</sup>. Nel XIX secolo, come anticipato, si sviluppò la c.d. *renaixença*, promossa dalla borghesia catalana liberal-conservatrice, che si pose l'obiettivo di una parziale restaurazione del catalano come lingua letteraria e del recupero della storia, del folclore e della cultura del territorio. Vennero pubblicati i primi romanzi e giornali in catalano e nacque una letteratura colta in lingua catalana (si pensi alle poesie di Jacint Verdaguer). All'inizio del Novecento il linguista Pompeu Fabra<sup>38</sup> lavorò alla prima grammatica della lingua catalana, che fu pubblicata nel 1912<sup>39</sup>. La *renaixença* fu anche una risposta alla rivoluzione industriale e ai cambi vissuti dalla società (dal rapido processo di industrializzazione alla creazione di una classe operaia; dalle migrazioni interne dai campi alle città alla costruzione delle prime infrastrutture) che trasformarono la Catalogna nella "fabbrica della Spagna". È in questo contesto che si sviluppò il catalanismo politico, che nasce, convenzionalmente, nel 1886, data di fondazione del movimento con la pubblicazione de *Lo catalanisme* di Valentí Almirall, dirigente politico e intellettuale repubblicano progressista. Si trattò di un movimento che crebbe rapidamente fino a

---

aggiornati, la sussistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo dinanzi al giudice naturale a causa di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente. Cfr. CGUE, causa C- 158/21, *Conclusioni dell'Avvocato generale Jean Richard de la Tour*, 14 luglio 2022, *Ministerio Fiscal e altri contro Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés, Anna Gabriel Sabaté*. Sul tema L. CAPPUCCIO, *Mandato d'arresto europeo e diritti fondamentali. Un percorso giurisprudenziale*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2022, pp. 293-321.

<sup>31</sup> Per un approfondimento, J. CARBONELL, *Elements d'història de la llengua catalana*, Valencia, 2018.

<sup>32</sup> Il sito *llengua.gencat.cat* ne conta, invece, più di 13 milioni.

<sup>33</sup> Il catalano, infatti, è una "lingua gemella" con l'occitano, cfr. M. CAMPS, *Catalán y occitano, lenguas mellizas*, in *Lavanuardia.com*, 21 febbraio 2022

<sup>34</sup> *La questione provenzale e l'occitania, un tentativo di annientamento culturale*, in *Rivistaetnie.com*, 1° dicembre 2017.

<sup>35</sup> Nel Monastero di Ripoll sono conservati i primi documenti in lingua catalana, che possono essere paragonati, per importanza, ai Placiti Cassinensi.

<sup>36</sup> Autore della c.d. *Crònica de Ramon Muntaner* (1325-1328).

<sup>37</sup> Ramon Llull scrisse in catalano due estese opere narrative, il *Blaquerna* (1283) e il *Llibre de meravelles* (1287-1288) ed è il primo grande autore letterario poliedrico della letteratura catalana.

<sup>38</sup> A cui è dedicata la celebre Università di Barcellona fondata nel 1990.

<sup>39</sup> Sulla storia catalana dell'Ottocento, vedasi P. VILAR (a cura di), *Història de Catalunya*, voll. 5 e 6, Barcelona, 2006.



costituirsì in partito politico – la *Lliga Regionalista*<sup>40</sup> – e a ottenere nelle elezioni spagnole del 1901 una larghissima vittoria a Barcellona (così come in quelle del 1907 creando la *Solidaritat Catalana*, una coalizione che riuniva la maggior parte delle formazioni politiche catalane)<sup>41</sup>. È bene precisare che il *catalanisme* non era un movimento indipendentista: chiedeva maggiore autonomia all'interno della monarchia spagnola secondo il motto, diffuso a inizio Novecento dal dirigente conservatore catalano Francesc Cambó<sup>42</sup>, di voler fare una “*Spagna grande e prospera*”. Riassumendo, il catalanismo vedeva una Spagna decadente, con un progetto deficitario di costruzione di uno Stato-nazione, e si proponeva una modernizzazione del paese, chiedendo maggiore protagonismo politico e una maggiore *leadership* nel governo di Madrid, dunque non solo in ambito regionale<sup>43</sup>.

Il catalano ha cercato di imporsi nuovamente come lingua d'uso negli anni Settanta, sfidando gli strascichi dell'ingiunzione franchista<sup>44</sup> ed è entrato così nelle scuole, nella vita pubblica, nella produzione culturale e ha ripreso il filo della propria tradizione letteraria lasciato in sospeso per quarant'anni<sup>45</sup>. Oggi il catalano è parlato e scritto a tutti i livelli, da quello colloquiale a quello scientifico e istituzionale<sup>46</sup>, anche se, come vedremo, negli ultimi anni l'uso come lingua veicolare è recessivo. Nell'accelerata tensione che ha solcato l'anno 2017, uno degli argomenti di conflitto nei confronti del governo di Madrid è stata la decisione di tagliare i fondi destinati alla promozione della lingua catalana, vista come una provocazione intollerabile e un attacco all'identità catalana<sup>47</sup>. Riprendendo un pensiero di Magi Sunyer «*la lingua è l'elemento che meglio distingue e rappresenta la catalanità, tanto che spesso si è identificata con il paese*»<sup>48</sup> e solo comprendendo questo si può capire il perché della reazione della cultura catalana alle sentenze in commento.

---

<sup>40</sup> Sul tema cfr. B. DE RIQUER I PERMANYER, *Lliga regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme* (1898-1904), Barcelona, 1977; C.E. ENRLICH, *The Lliga Regionalista and the Catalan Industrial Bourgeoisie*, in *Journal of Contemporary History*, 33:3 (1998), pp. 399-417.

<sup>41</sup> J. PICH MITJANA, D. MARTÍNEZ FI, *Almirall i el catalanisme progressista. Resposta a Joan Lluís Marfany*, in *Recerques*, 64 (2012), pp. 143-155.

<sup>42</sup> Per comprendere il pensiero di Cambó si rinvia all'autobiografia *Memories 1876-1936*, Barcellona, 2008.

<sup>43</sup> Sulla nascita del catalanismo, si veda J. CLARET, M. SANTIRSO, *La construcció del catalanisme. Historia de un afán político*, Madrid, 2014, pp. 62-134; B. DE RIQUER I PERMANYER, *Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal*, Madrid, 2001; J. TERMES, *Història del catalanisme fins al 1923*, Barcellona, 2000; E. UCELAY-DA CAL, *El imperialismo catalán. Cambó, Prat de la Riba, D'Ors y la conquista moral de España*, Barcellona, 2003.

<sup>44</sup> G. POGGESCHI, *op. cit.*, pp. 91-106.

<sup>45</sup> Per un approfondimento, A. MASTROMARINO, *Diritti linguistici e autonomie territoriali (Spagna)*, in A. MORELLI, L. TRUCCO (a cura di), *Diritti e autonomie territoriali*, Torino, 2014, spec. pp. 530-540.

<sup>46</sup> Nel *Parlament* le sedute sono condotte in catalano, ma alcuni gruppi politici utilizzano il castigliano per i loro interventi (es. *Vox* e il *Partido Popular*).

<sup>47</sup> P. RIGOBON, *Il catalano, lingua di lotta e di governo*, in *Limesonline.com*, 7 novembre 2017.

<sup>48</sup> M. SUNYER, *Mites per a una nació. De Guifré el Pelós a l'Onze de Setembre*, Barcelona, 2014, p. 21.

### 3. Il quadro legislativo e giurisprudenziale sull'insegnamento del castigliano e delle altre lingue ufficiali: tra *inmersión* e *conjunción* lingüística

#### 3.1. Le disposizioni costituzionali e statutarie

La Costituzione spagnola del 1978 contiene una disciplina piuttosto dettagliata dei diritti linguistici, ma giocano un ruolo decisivo per specificarne i contenuti sia le leggi organiche e ordinarie statali sia, soprattutto, quelle delle Comunità autonome<sup>49</sup>. Questo è un elemento di profonda rottura rispetto al franchismo, dove lo Stato centrale, come visto, vietava l'uso delle lingue territoriali.

Un precedente a cui si è ispirata la Costituzione spagnola è l'art. 50 della Costituzione repubblicana del 1931. La disposizione costituzionale prevedeva, infatti, che le *regiones autónomas* potevano organizzare l'insegnamento nelle rispettive lingue («*sus lenguas respectivas*»), in accordo con le facoltà concesse negli Statuti. Si esplicitava, però, l'obbligatorietà dell'insegnamento del castigliano, da utilizzare come lingua veicolare nelle scuole primarie e secondarie.

In maniera simile, l'art. 3 della Costituzione spagnola prevede che il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato e che tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla. Si specifica, però, che le ulteriori lingue presenti in Spagna sono altresì ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità Autonome, conformemente ai singoli Statuti. Il rinvio a fonti normative substatali, quindi, introduce il tema di come disciplinare le altre lingue "locali" nelle *Comunidades*, che hanno un'importante competenza sulla materia linguistica (che può essere definita trasversale<sup>50</sup>). Come è stato lucidamente notato «*ciertamente, uno de los activos especialmente interesantes del patrimonio cultural español, es el plural acervo lingüístico de hablas minoritarias, que, con el idioma castellano, común no sólo de los españoles, sino al conjunto de pueblos de raíz hispana, vehicula socialmente la comunicación verbal y/o escrita*»<sup>51</sup>.

La politica linguistica spagnola non si limita, infatti, all'affermazione dell'importanza culturale delle lingue regionali di cui al terzo comma dell'art. 3 della Costituzione («*la riqueza del pluralismo lingüístico in España è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione*»), ma opera un riconoscimento "aperto" alle «*ulteriori lingue*» che le varie *Comunidades* potranno elevare a "lingue ufficiali" (*rectius* coufficiali) all'interno dei rispettivi Statuti. Attraverso questo sistema sono state riconosciute il catalano (in Catalogna e nelle Isole Baleari), il galiziano, l'euskara (il basco), il valenzano, l'occitano (o *aranés*, dichiarato lingua ufficiale in Catalogna nel 2010 e che si usa nella comarca della Val d'Aran). Tale bilinguismo (e, in alcuni

<sup>49</sup> Per un'analisi generale si rinvia a G. POGGESCHI, *La nuova legge linguistica catalana nel quadro dell'evoluzione dello Stato regionale spagnolo*, in *Le Regioni*, n. 5/ 1998, pp. 1107-1141; IDEM, E. CUKANI, *I diritti linguistici in Spagna: dalle nazioni linguistiche integrate alle nazioni linguistiche separate?*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 4/2016, pp. 1095-1118.

<sup>50</sup> G. POGGESCHI, E. CUKANI, *op.cit.*, p. 1102. Gli stessi autori affermano che l'articolo 3 della Costituzione spagnola presenta una «*struttura a tre piloni*» (p. 1101).

<sup>51</sup> M. BARCIA LAGO, *Soberanía Nacional y lengua. Constitución española y cooficialidad lingüística*, Madrid, 2021, p. 13.

casi, multilinguismo) territoriale a “geometria variabile”<sup>52</sup> si esprime nel diritto (e nel dovere) di conoscere e utilizzare ciascuna delle due o più lingue ufficiali delle diverse Comunità autonome. Non ci si limita, però, solo a supportare la promozione della rispettiva lingua “regionale” ufficiale attraverso l’insegnamento e i *mass media*, si prevede anche il dovere per le pubbliche amministrazioni territoriali di utilizzarla correntemente accanto al castigliano. Invece, le lingue regionali, come ad esempio l’aragonese, l’asturiano, il *benasqués*, il *cántabro*, in quanto non riconosciute come lingue ufficiali dagli statuti, non godono del medesimo grado di tutela di queste ultime, venendo classificate come “lingue minoritarie”<sup>53</sup>. Questo è uno degli elementi caratterizzanti lo “Stato regionale plurinazionale” spagnolo, dove le singole lingue ufficiali spagnole cercano di garantire le varie nazionalità ufficiali che compongono lo Stato spagnolo. Ne discende che la protezione costituzionale non è da ricollegare alla tutela delle minoranze nazionali, ma direttamente alle *nacionalidades* spagnole *ex art. 2 Cost. Sp.*<sup>54</sup>. Eppure, un modello apparentemente così avanzato implica due livelli di disparità di trattamento fra le lingue e i gruppi linguistici: il primo, come abbiamo visto, riguarda le nazionalità spagnole le cui lingue non siano statutariamente riconosciute come lingue ufficiali da una Comunità autonoma; il secondo è relativo alle minoranze nazionali vere e proprie, in veste di gruppi linguistici minoritari (come nel caso della minoranza berbera o di quella gitana)<sup>55</sup>.

Nel sistema spagnolo gioca un ruolo centrale la normalizzazione linguistica, che è definibile come «*codificazione di una varietà scritta della lingua minoritaria; definizione della grafia ufficiale necessaria per la scrittura; realizzazione di dizionari e banche dati terminologiche; pubblicazione di manuali scolastici e materiale didattico; definizione di percorsi di formazione e aggiornamento di carattere sia linguistico sia professionale nella lingua minoritaria (insegnanti, formatori, lessicologi, lessicografi, operatori della comunicazione); riconoscimento e certificazione delle competenze linguistiche acquisite*»<sup>56</sup>. Il concetto di normalizzazione, quindi, indica lo sforzo tendente a rendere effettiva l’ufficialità delle lingue “locali” e a garantirne un uso quotidiano nella società. La normalizzazione è, in altre parole, lo sforzo diretto al recupero della lingua storicamente svantaggiata nei diversi ambiti della vita sociale, così da impedirne la scomparsa a causa della forza espansiva di un diverso idioma, che per contingenze

---

<sup>52</sup> M. FRAU, *La “loi Molac” al vaglio del Conseil constitutionnel, tra tutela del patrimonio linguistico regionale e difesa del principio di ufficialità della lingua francese: note a margine della decisione n. 2021-818 del 21 maggio 2021*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, n. 2/2021, p. 12.

<sup>53</sup> D.E. TOSI, *Diritto alla lingua in Europa*, Torino, 2017, p. 170; G. POGGESCHI, *Le nazioni linguistiche della Spagna autonoma*, Padova, 2002, pp. 180 ss.

<sup>54</sup> J.M. PEREZ FERNANDEZ, *A vueltas con el regimen constitucional del plurilingüismo: el reto de tutelar las lenguas regionales o minoritarias estatutarias y no oficiales*, in *Federalismi*, n. 23/2013, pp. 14-18 ss.; M. STOLFO, *Diritti linguistici e diversità culturale. Italia, Spagna, Europa (1945-1992)*, in *Spagna contemporanea*, n. 45/2014, p. 68.

<sup>55</sup> Cfr. C. GUERRERO PICÓ, *Spagna*, in P. PASSAGLIA (a cura di), *Appunto sulla tutela delle minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Strasburgo, 1° febbraio 1995)*, in *Cortecostituzionale.it*, 2018, pp. 27-34.

<sup>56</sup> M. STOLFO, *op.cit.*, p. 60.

storiche e culturali si trova in posizione di vantaggio. Sul significato di normalizzazione è intervenuto il *Tribunal constitucional* (di seguito anche TC), il quale ha precisato che la natura di tale politica «no es otro que la de asegurar el respeto y fomentar el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma y cooficial en ésta y, a este fin, corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto al castellano, permitiendo alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exigencias que la Constitución impone, el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua en su territorio»<sup>57</sup>.

Le singole discipline di insegnamento delle varie lingue (parte essenziale delle politiche di normalizzazione) si basano su due modelli: l'immersione o la congiunzione linguistica<sup>58</sup>. Con il primo termine si intende un metodo di acquisizione della seconda lingua in cui gli studenti che la apprendono vengono “immersi” nell’uso di quell’idioma. In altre parole, viene usata in ogni ambito la lingua che si vuole insegnare. L’immersione linguistica è stata sviluppata principalmente attraverso alcuni programmi utilizzati in Canada per aiutare gli studenti più giovani a imparare il francese e l’inglese (e viene usata, come nel caso del catalano, per salvaguardare l’uso di una lingua più debole). Aniché utilizzare la lingua principale per insegnare una lingua secondaria, questo tipo di programma tende a utilizzare in ogni ambito l’idioma che si vuole insegnare e questo comporta che gli studenti ascoltino più attentamente e siano costantemente “immersi” nella lingua secondaria, piuttosto che usarla solo per lezioni particolari in classe. Con il sistema della congiunzione, al contrario, le lezioni vengono impartite attraverso l’uso dell’idioma già conosciuto.

I sistemi educativi spagnoli si basano, in genere, sulla congiunzione linguistica, anche se sono strutturati in maniera eterogenea, passando dal bilinguismo ai sistemi multilinguistici<sup>59</sup>. In alcune Comunità gli studenti sono divisi in base alla lingua veicolare che i genitori desiderano per i propri figli, mentre in altre convivono in un’unica aula dove entrambe le lingue sono impartite. Ad esempio, nei Paesi Baschi è presente un sistema con tre linee educative, chiamate A, B e D (la lettera C non esiste nell’alfabeto basco). La prima garantisce un sistema monolingue in basco simile all’immersione linguistica (tutto basato sulla lingua co-ufficiale ad eccezione della grammatica e della letteratura spagnola), il modello B è bilingue, in cui entrambe le lingue sono combinate nella stessa proporzione, mentre nella linea D utilizza lo spagnolo come unica lingua impartita, ad eccezione delle ore di basco. In Galizia si applica un altro modello, quello del perfetto bilinguismo, visto che le due lingue ufficiali sono utilizzate alla pari. Più delicata è la situazione nelle Isole Baleari e nella Comunità Valenciana, dove si parlano due derivazioni molto vicine

---

<sup>57</sup> Tribunal Constitucional, sentenza 23 dicembre 1994, n. 337, Fundamentos jurídicos (di seguito FJ) 7.

<sup>58</sup> L.J. PAREJO ALFONSO, *El sistema de conjunción lingüística en la enseñanza no universitaria*, in *Estudios jurídicos sobre la ley de política lingüística*, 1999, pp. 265-312.

<sup>59</sup> G. POGGESCHI, E. CUKANI, *op.cit.*, pp. 1104-1108. Sul punto, recentemente, M.D.P. MARTÍN-SALAS MOLERO, *Las lenguas cooficiales en el aula, y su uso dentro del sistema educativo*, in *Revista de Derecho Político*, n. 114 (mayo-agosto 2022), pp. 75-83.

al catalano che sono fortemente tutelate. Ad esempio, a Valencia si è iniziato ad applicare il sistema multilingue, dove si utilizza sia il valenzano sia lo spagnolo, ma a cui recentemente sono state aggiunte un maggior numero di ore d'inglese.

In Catalogna, oggetto di riflessione di questa nota, si utilizza il modello dell'immersione. Il catalano è stato oggetto di un'importante normativa di valorizzazione e tutela, che ha avuto tra i momenti decisivi il 1998, con l'adozione della nuova "legge di politica linguistica"<sup>60</sup>, e il 2006 con l'approvazione del nuovo Statuto, che contiene una dettagliata regolamentazione dei diritti e doveri linguistici. L'art. 6 dello Statuto, infatti, afferma che la lingua propria della Catalogna è il catalano, che è anche la lingua d'uso normale delle amministrazioni pubbliche e dei mezzi di comunicazione pubblici della Catalogna<sup>61</sup>, ed è elevata a lingua veicolare e di apprendimento nell'istruzione. L'art. 6, inoltre, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui riservava al catalano la condizione di lingua d'uso "preferente"<sup>62</sup>.

Il catalano assurge, quindi, a lingua ufficiale della Catalogna, *status* che viene riconosciuto anche al castigliano, in quanto lingua ufficiale dello Stato. Tutte le persone hanno diritto a utilizzare le due lingue ufficiali e i cittadini della Catalogna hanno il diritto ed il dovere di conoscerle<sup>63</sup>.

A differenza del testo del 1979, il nuovo Statuto non contiene più la disposizione che attribuiva alla *Generalitat* il compito di garantire, unitamente al catalano, l'uso della lingua castigliana in tutti i contesti comunicativi realizzabili. Il Parlamento catalano ha voluto, infatti, configurare in tal modo la *llengua pròpia*

---

<sup>60</sup> Llei 7 gennaio 1998, n. 1, *de política lingüística*. Sul punto si rinvia a AA.VV., *Estudios jurídicos sobre la ley de política lingüística*, Madrid-Barcelona, 1999; G. POGGESCHI, *La nuova legge linguistica catalana*, cit., pp. 1008-1113.

<sup>61</sup> Il terzo canale della televisione catalana (TV3) trasmette solo in catalano.

<sup>62</sup> Tribunal Constitucional, sentenza 28 giugno 2010, n. 31.

<sup>63</sup> L'articolo 6 richiede, inoltre, che la *Generalitat* e lo Stato devono intraprendere le azioni necessarie al riconoscimento dell'ufficialità della lingua catalana nell'Unione europea e la presenza e l'uso della lingua catalana negli organismi internazionali e nei trattati internazionali di contenuto culturale o linguistico. Da parlamentare europeo Oriol Junqueras nel 2010 presentò un'interrogazione scritta al Consiglio per il riconoscimento della lingua catalana (Interrogazione scritta E-1602/10, 17 marzo 2010, «*Considerando che il catalano è la tredicesima lingua dell'Unione europea per numero di parlanti, che uno dei principi fondamentali dell'Unione è costituito dall'uguaglianza dei cittadini e che negare il riconoscimento di lingua ufficiale dell'Unione a una lingua che conta 9 milioni di parlanti in più rispetto ad altre lingue ufficiali rappresenta un evidente deficit democratico, prevede il Consiglio di estendere l'accordo amministrativo con il governo spagnolo (2006/C 40/02) in modo tale da rispondere direttamente in catalano a eventuali comunicazioni scritte inviate in tale lingua da parte dei cittadini? Intende inoltre il Consiglio estendere detto accordo in modo tale da rendere il servizio di interpretazione in catalano disponibile in tutte le sue riunioni ufficiali*»). Il 15 dicembre 2021 il Parlament catalano ha approvato una *Moció (55/XIV) sobre el reconeixement i la promoció de la llengua catalana en el marc de les institucions europees* (302-00073/13), con la quale, tra le altre cose si «*denuncia l'actitud obstructionista de l'Estat espanyol, que ha bloquejat fins a setze vegades l'oficialitat del català a les institucions europees*». Ora il tema del riconoscimento del catalano nel Parlamento europeo è al centro del dialogo tra governo e *Generalitat*, cfr. *L'ús del català a la Unió Europea, la promesa de Zapatero que ara ressuscita*, in *Vilaveb.cat*, 27 luglio 2022; M. ESTEVE, *¿El català té possibilitats al Parlament Europeu?*, *Ara.cat*, 5 agosto 2022. La *Generalitat*, infine, deve promuovere la comunicazione e la cooperazione con le altre comunità e gli altri territori che condividono il patrimonio linguistico con la Catalogna e possono essere sottoscritti accordi, trattati ed altri meccanismi di collaborazione per la promozione e la diffusione esterna del catalano (come, ad esempio, nel territorio di Alghero, cfr. *El govern català signarà un acord d'entesa amb l'Alguer per a cooperar en cultura i llengua*, in *Vilaveb.cat*, 7 giugno 2022). Recentemente è stata data applicazione alla legge della regione Sardegna 3 luglio 2018, n. 22 (*Disciplina della politica linguistica regionale*) prevedendo un esame per la certificazione del catalano-algherese attraverso una convenzione tra il comune di Alghero, la *Generalitat* catalana e l'Università di Sassari, cfr. *El català de l'Alguer obté la certificació europea*, in *Raccatalana.cat*, 16 agosto 2022.



come sua competenza esclusiva, lasciando allo Stato la tutela del castigliano. Si tratta però di una lettura non condivisibile, visto che sia la Catalogna sia il governo centrale «*devono considerarsi chiamate ciascuno nell'ambito delle proprie competenze specifiche ad intervenire a tutela dell'intero fenomeno linguistico, offrendo la tutela più efficace possibile sia ai diritti dei cittadini castiglianofoni sia a quelli della popolazione di lingua regionale catalana*»<sup>64</sup>.

### 3.2. La legislazione linguistica attuativa e l'insegnamento del catalano

Gli interventi della *Generalitat* in ambito linguistico si basano sull'articolo 35 dello Statuto della Catalogna<sup>65</sup> (oltre che sull'art. 131 relativo all'educazione) che riconosce il diritto a ricevere un'istruzione in catalano, il quale deve essere utilizzato, come detto, come lingua veicolare e di apprendimento nell'istruzione universitaria e in quella non universitaria<sup>66</sup>. Inoltre, si prevede che gli alunni hanno il diritto ed il dovere di conoscere con sufficienza orale e scritta sia la lingua catalana sia il castigliano al termine del percorso dell'insegnamento obbligatorio, qualunque sia la loro lingua abituale al momento dell'immatricolazione scolastica. Infatti, l'insegnamento del catalano e dello spagnolo deve avere una presenza adeguata nei piani di studio e non è possibile dividere gli studenti in ragione della loro lingua abituale (come avviene, ad esempio, nei Paesi Baschi)<sup>67</sup>.

Quest'attività rientra all'interno degli obiettivi dell'art. 50 dello Statuto, il quale richiede che i poteri pubblici devono proteggere il catalano in tutti gli ambiti e i settori e ne devono promuovere l'uso, la diffusione e la conoscenza. Infatti, sempre secondo la lettera dello Statuto, la *Generalitat*, le università e gli istituti di istruzione superiore, nell'ambito delle rispettive competenze, devono adottare le pertinenti misure affinché venga garantito l'uso del catalano in tutti gli ambiti delle attività sia scolastiche che non. Come è evidente, la *Generalitat* vuole concretizzare la competenza esclusiva in materia di "lingua propria", definendo la portata degli usi e degli effetti giuridici dell'ufficialità del catalano (e della relativa normalizzazione), partendo innanzitutto dal sistema educativo.

L'insegnamento del catalano iniziò a strutturarsi negli anni Ottanta (a seguito del decreto n. 362/1983<sup>68</sup>), anche attraverso l'esperienza acquisita concretamente negli istituti scolastici e cominciò, quindi, il processo graduale di catalanizzazione del sistema educativo e, nello stesso tempo, fu introdotta l'immersione linguistica, che diventò il simbolo della normalizzazione linguistica in Catalogna. In quegli

<sup>64</sup> M. DELLA MALVA, *Prima dell'«addensarsi della bufera». Quattro interventi del Tribunale costituzionale spagnolo per riflettere sui diritti linguistici dei catalanofoni (o meglio dei castiglianofoni) nella CA catalana*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 1/2018, p. 15.

<sup>65</sup> I diritti linguistici sono contenuti negli articoli da 32 a 36.

<sup>66</sup> Nelle università catalane il 73% delle ore di corso viene impartito in catalano, mentre nei corsi di *master* questo dato cala al 46%. Cfr. E. CASTOSA, A. CARRASCO, M. ROMERO, *El català a la universitat, pols polític o supervivència lingüística?*, in *Elnacional.cat*, 6 dicembre 2021.

<sup>67</sup> Statuto Catalogna, art. 35, comma 2.

<sup>68</sup> Decreto 30 agosto 1983, n. 362 che ha dato attuazione alla *lei* 18 aprile 1983, n. 7 riguardante la normalizzazione linguistica in Catalogna.



anni vennero applicate le metodologie dei programmi d'immersione linguistica nelle zone dove la maggioranza degli studenti parlava il castigliano e furono organizzati percorsi d'aggiornamento per gli insegnanti<sup>69</sup>. Inoltre, le scuole di *Magisterio* promossero i Piani Intensivi di Normalizzazione Linguistica supportando le politiche del *Departament d'Ensenyament* e dei comuni. È opportuno sottolineare che l'immersione linguistica, almeno all'inizio, non è stata apertamente sostenuta dalla *Generalitat* e i primi tentativi relativi all'uso della normalizzazione sono stati realizzati in alcune scuole che, coscienti dell'inefficacia dei modelli d'insegnamento della lingua catalana in relazione alle esigenze del contesto sociolinguistico e socioculturale, decisero di sperimentare metodologiche diverse. L'appoggio della politica catalana è arrivato solo a seguito del successo ottenuto nelle prime esperienze (ad esempio presso la scuola pubblica di Santa Coloma de Gramenet, nella periferia industriale di Barcellona<sup>70</sup>).

Nel 1992 il catalano fu elevato ufficialmente a lingua veicolare di apprendimento dalla scuola materna a quella media obbligatoria<sup>71</sup>. Fu, inoltre, positivizzato il sistema dell'immersione, che fu impugnato immediatamente davanti al *Tribunal Constitucional*. Con la sentenza 337/1994 la disciplina catalana fu dichiarata conforme a Costituzione<sup>72</sup>. La sentenza affermò che «*responde a un propósito de integración y cohesión social en la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la lengua habitual de cada ciudadano. Al igual que es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma. Si al término de los estudios básicos los estudiantes han de conocer suficientemente y poder usar correctamente las dos lenguas cooficiales en Cataluña [...], es evidente que ello garantiza el cumplimiento de la previsión del art. 3.1 C.E. sobre el deber de conocimiento del castellano, al exigirse en dichos estudios no sólo su aprendizaje como materia curricular sino su empleo como lengua docente (STC 6/1982). De otro, al ser el catalán materia curricular y lengua de comunicación en la enseñanza, ello asegura que su cooficialidad se traduzca en una realidad social efectiva; lo que permitirá corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente y excluir que dicha lengua ocupe una posición marginal o secundaria*»<sup>73</sup>.

Attualmente l'insegnamento in Catalogna si basa su disposizioni che si sono stratificate nel tempo. L'art. 21, comma 2<sup>74</sup>, della legge catalana n. 1/98 sulla normalizzazione linguistica, nella parte ancora in vigore,

---

<sup>69</sup> Per un approfondimento cfr. C. VILANOU TORRANO, J. SOLER MATA, *La Historia de la Educación en Cataluña: Tradición Liberal e Historia Conceptual, Social and Education History*, 2:3 (2013), pp. 261-295.

<sup>70</sup> M. FONT, *La movilización de familias castellohablantes que llevó la inmersión lingüística a la escuela pública*, in *Publico.es*, 27 febbraio 2018.

<sup>71</sup> Decreto 9 marzo 1992, n. 75, *pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya*.

<sup>72</sup> Si rinvia a G. POGGESCHI, *La nuova legge linguistica*, cit., pp. 1114-1120.

<sup>73</sup> Tribunal Constitucional, sentenza 337/1994, FJ 10.

<sup>74</sup> «*Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català o el castellà. L'Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills instant que s'apliqui*».

riconosce che gli studenti hanno il diritto di ricevere la loro prima educazione nella loro lingua abituale, ma specificando che il catalano deve essere usato come lingua veicolare e di insegnamento.

La legge catalana n. 12/2009 sull'istruzione<sup>75</sup> prevede all'art. 11 che «*el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és l' llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu*» specificando che tutte le attività educative siano svolte in catalano<sup>76</sup>. In particolare, la legge dispone che l'uso delle lingue veicolari si concretizzi attraverso un progetto linguistico predisposto dai vari centri scolastici (spesso con il coinvolgimento dei genitori)<sup>77</sup> che consideri l'ambiente sociolinguistico, gli obiettivi della normalizzazione linguistica, il rispetto della diversità culturale e linguistica e, infine, il livello di conoscenza delle lingue ufficiali da parte degli studenti.

I difensori dell'immersione sostengono che poiché lo Statuto di autonomia della Catalogna e la legge n. 12/2009 proclamano che il catalano è la lingua della Catalogna, questa dovrebbe essere la lingua normalmente utilizzata come lingua veicolare e di apprendimento del sistema educativo. Questa lettura fece sorgere dei dubbi di costituzionalità, ma il TC salvò la disposizione, visto che era comunque garantito l'apprendimento del castigliano<sup>78</sup>. Allo stesso modo, la *ley orgánica para la mejora de la calidad educativa* (LOMCE)<sup>79</sup> ha incluso nella legge organica dell'Educazione (LOE)<sup>80</sup> il diritto a essere scolarizzati in tutto il territorio in castigliano e ha previsto che le amministrazioni educative devono garantire il diritto degli studenti a ricevere insegnamenti in spagnolo e nelle altre lingue co-ufficiali (prevedendo una proporzione ragionevole tra le lingue ufficiali nella programmazione scolastica)<sup>81</sup>. La LOE stabiliva (fino a fine 2020) che, nei modelli di congiunzione linguistica, «*l'amministrazione educativa deve garantire un'offerta didattica sostenuta con fondi pubblici in cui lo spagnolo è usato come lingua veicolare in proporzione ragionevole*». Il *Tribunal Supremo* ha affermato che dovrebbe essere la *Generalitat* a stabilire la proporzione dell'insegnamento in castigliano

<sup>75</sup> Llei 10 luglio 2009, n. 12, *d'educació*.

<sup>76</sup> «*Las actividades educativas, tanto las orales como las escritas, el material didáctico y los libros de texto, así como las actividades de evaluación de las áreas, las materias y los módulos del currículo, deben ser normalmente en catalán*».

<sup>77</sup> Llei n. 12/2009, artt. 12, comma 3, 14 e 92.

<sup>78</sup> Tribunal Constitucional, sentenza 28 giugno 2010, n. 31, FJ 24 «*resulta perfectamente legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo aunque siempre con el límite de que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma*».

Per un commento si rinvia a A. MILIAN, XAVIER MURO, A. M. PLA, E. PONS, *El carácter preferente y la lengua como derecho y deber. Lengua y enseñanza. Lengua y órganos constitucionales. Derechos lingüísticos y consumidores. El fomento del catalán y su uso en las actuaciones internas de las administraciones*, in *Revista catalana de dret públic, Especial Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006*, 2010, pp. 129-152; J. TORNOS MAS, *La sentencia del Tribunal Constitucional español 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 1/2011, pp. 28-29.

<sup>79</sup> Ley Orgánica 9 dicembre 2013, n. 8, *para la mejora de la calidad educativa* (c.d. LOMCE).

<sup>80</sup> Ley Orgánica 3 maggio 2006, n. 2, *de Educación*. (c.d. LOE).

<sup>81</sup> Tra l'altro, questi precetti non sono stati impugnati né dalla *Generalitat* né da alcun gruppo parlamentare nel ricorso contro la LOMCE.

e catalano<sup>82</sup>, ma il governo catalano ha evitato di prendere una decisione sul punto e ha delegato ai progetti dei centri educativi la determinazione del regime linguistico. È quindi, nei fatti, l'amministrazione scolastica a individuare la formula più adatta alle singole realtà e dove la normalizzazione linguistica del catalano sia stata raggiunta si dovrebbe applicare la congiunzione in maniera paritaria. In altre parole, se l'amministrazione scolastica capisse che il processo di normalizzazione linguistica del catalano dovesse essere terminato, il criterio generale sarebbe l'istituzione di una percentuale equivalente di catalano e spagnolo come lingue veicolari. Attraverso un uso preponderante del catalano nel sistema educativo si vuole ristabilire, invece, un equilibrio perduto in decenni di divieto dell'uso del catalano durante la dittatura franchista (oltre che per permettere l'apprendimento del catalano agli studenti che vivono in famiglie non *catalanoparlans*). Il quadro legislativo statale, come vedremo, è stato modificato dalla recente *ley Celaá*<sup>83</sup> e dalla nuova *lleis* catalana sull'insegnamento delle lingue ufficiali (che, però, sono una sopravvenienza normativa rispetto alle sentenze in commento).

#### **4. La sentenza del *Tribunal Superior de Justicia de Cataluña* e la conferma del *Tribunal Supremo***

La vicenda giudiziaria inizia da un ricorso presentato dal *Ministerio de Educación, Cultura y Deporte* al *Tribunal Superior de Justicia de Cataluña* (di seguito anche TSJC), a cui è stato richiesto di sanzionare l'inerzia della *Generalitat* contro i piani scolastici che non prevedevano almeno il 25% delle ore in castigliano e l'annullamento della *resolució* ENS/280/2015 (relativa alla preiscrizione nei singoli istituti)<sup>84</sup>.

Il TSJC<sup>85</sup> ha ricordato che la sentenza n. 87/1983 del *Tribunal Constitucional* ha stabilito che l'esistenza di più lingue ufficiali impone un sistema di congiunzione linguistica nelle scuole, che non può essere qualificato, però, come un diritto soggettivo degli studenti, essendo, infatti, una conseguenza dell'ufficialità stessa della lingua e questo riconoscimento ne impone necessariamente l'uso veicolare<sup>86</sup>. Al riguardo, è opportuno ricordare, che il *Tribunal Constitucional* ha interpretato l'articolo 35 dello Statuto di Autonomia della Catalogna nel senso che il mancato riferimento esplicito all'uso veicolare del castigliano non implica il non riconoscimento dello spagnolo come lingua d'uso comune, visto che tale *status* è già previsto nell'articolo 3 della Costituzione<sup>87</sup>. Lo stesso TSJC, riprendendo consolidata giurisprudenza costituzionale, riconosce che l'insegnamento delle due lingue non deve essere simmetrico, potendosi adattare alle circostanze e al concreto uso delle stesse e in questo senso è già stato ammesso un uso

---

<sup>82</sup> Tribunal Supremo, sentenza 19 febbraio 2013 (rec n. 1615/2012), FJ 6.

<sup>83</sup> Ley Orgánica 29 dicembre 2020, n. 3, *por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*.

<sup>84</sup> Resolució ENS/280/2015, *per la qual s'aproven les Normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016*, 25 febbraio 2015.

<sup>85</sup> TSJC, sentenza 16 dicembre 2020 (rec. n. 168/2015).

<sup>86</sup> Tribunal Constitucional, sentenza 27 ottobre 1983, n. 87. Lettura con fermata anche nella sentenza n. 337/1994.

<sup>87</sup> Tribunal Constitucional, sentenza 28 giugno 2010, n. 31, FJ 24.

superiore del catalano per la necessità di normalizzazione di questa lingua<sup>88</sup>. La giurisprudenza, però, ha affermato che, indipendentemente dal fatto che il modello ammetta flessibilità a seconda delle circostanze, vi è un minimo al di sotto del quale non deve scendere nessuna delle due lingue, cioè il 25% delle ore scolastiche (e che siano relative almeno a uno dei corsi “principali” del piano di studi)<sup>89</sup>.

Inoltre, si ricorda, come anticipato, che sia lo Stato sia la *Generalitat* sono competenti a determinare l'uso veicolare delle lingue ufficiali durante il percorso formativo<sup>90</sup>, ma spetta alla *Generalitat* sia di concretizzare e armonizzare la disciplina legislativa sia di controllare l'applicazione del regime linguistico dei progetti educativi redatti dalle scuole. Questi piani devono organizzare l'erogazione del servizio scolastico tenendo conto della diversità del contesto culturale e dei bisogni degli studenti, proprio in vista della loro integrazione<sup>91</sup>. In questo senso, la legge n. 12/2009 include specificamente un progetto linguistico all'interno del progetto educativo di ciascun centro, progetto che deve rispondere alla realtà sociolinguistica del territorio<sup>92</sup> e, di conseguenza, i centri possono anche influenzare la determinazione finale dell'uso veicolare delle lingue, nell'ambito delle norme stabilite dallo Stato e dalla *Generalitat*, senza mai scendere, però sotto il *minumum* del 25% (individuato, come detto, per via pretoria).

È interessante sottolineare che il TSJC ha rilevato, grazie alla documentazione fornita e dalle evidenze presentate, che, nel complesso, l'uso veicolare della lingua spagnola nel sistema educativo della Catalogna

---

<sup>88</sup> Tribunal Constitucional, sentenza n. 337/1994, FJ 11 «Por ello, al determinar la utilización de la lengua propia de la Comunidad como lengua docente, los poderes autonómicos deben ponderar adecuadamente la consecución de aquella finalidad atendiendo tanto al proceso de formación de la personalidad de los estudiantes en los sucesivos niveles del sistema educativo como a la progresividad inherente a la aplicación de dicha medida. Pues en relación con el presente caso cabe observar que aun siendo constitucionalmente legítima la opción del legislador catalán en favor de un modelo de conjunción o integración lingüística, con sus innegables beneficios para la integración social, no es menos cierto, sin embargo, que los objetivos de dicho modelo no pueden ser alcanzados de forma inmediata o aceleradamente. Consecuentemente, ello exige que los poderes autonómicos, para lograr la plena adaptación e integración de los estudiantes al sistema educativo, han de ofrecerles los medios de apoyo pedagógico adecuados que faciliten, tanto en el ciclo inicial de los estudios no universitarios como en los posteriores, el previo conocimiento de la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma distinta del castellano.

De otro lado, respecto a quienes ya han cursado estudios en una Comunidad Autónoma donde sólo el castellano es materia obligatoria y pasan a integrarse en los Centros educativos de otra Comunidad donde existe un régimen de cooficialidad lingüística, del mencionado principio se deriva una exigencia adicional para los poderes autonómicos: la de establecer medidas de carácter flexible en la ordenación legal de las enseñanzas para atender estas especiales situaciones personales. Pues, de lo contrario, es claro que podría quedar afectada la continuidad de los estudios en todo el territorio del Estado por razón de la lengua, con evidente vulneración del derecho a la educación garantizado por el art. 27 de nuestra Norma fundamental.»

<sup>89</sup> Tribunal Supremo, sentenza 24 settembre 2013 (rec. n. 3011/2012). Per una'analisi più approfondita si rinvia a M. ÁLVAREZ ORTEGA, *El castellano en las aulas catalanas: claves de una incómoda recurrencia*, in *Revista de Estudios Políticos*, n. 169 (2015), pp. 267-298.

<sup>90</sup> Sul punto si vedano le già citate sentenze del *Tribunal Constitucional*, nn. 337/94 e 31/2010.

<sup>91</sup> Si pensi all'art. 14 della *lle* n. 12/2009 «Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.

El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents: a) El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge. b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà. c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre. e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes».

<sup>92</sup> L'art. 91, comma 3, della *lle* n. 12/09 afferma che «per a definir el projecte educatiu s'han de valorar les característiques socials i culturals del context escolar i les necessitats educatives dels alumnes».

appare residuale. La sentenza, infatti, riporta alcuni dati di estremo interesse: durante l'istruzione primaria solo il 18% delle ore è erogato in castigliano, che sale al 19% durante l'istruzione secondaria obbligatoria e al 26% durante il liceo. Inoltre, solo 5 dei 184 centri inclusi nel campione analizzato erogano interamente in spagnolo i corsi fondamentali. In generale, su 25 ore di insegnamento a settimana, circa sei dovrebbero essere in castigliano (escludendo le ore di grammatica e letteratura spagnola), ma neppure questo *minimum* viene generalmente raggiunto.

Questa situazione è stata ritenuta contraria allo spirito della Costituzione e il TSJC ha ritenuto fondata l'azione contro l'inerzia della *Generalitat*, che non ha esercitato un controllo sui programmi dei singoli istituti.

Inoltre, i giudici hanno confermato che il principio di non discriminazione degli studenti in base alla lingua stabilito dallo Statuto sembrerebbe imporre un sistema educativo bilingue unico, modello che esclude per sua natura la libertà di scelta da parte degli utenti (così come previsto anche *ex art.* 35 Statuto catalano). La legge n. 12/2009, infatti, aveva stabilito, a tal fine, un sistema di supporto linguistico per gli studenti che lo richiedono al fine di facilitare la loro integrazione al momento dell'ingresso nel sistema scolastico.

Il *Tribunal Supremo* con sentenza dello scorso 18 novembre 2021 ha dichiarato inammissibile (per problemi procedurali relativi ai motivi di impugnazione<sup>93</sup>) il ricorso della *Generalitat*, rendendo la decisione del TSJC definitiva<sup>94</sup>. Successivamente ha concesso il termine di due mesi alla *Generalitat* per ottemperare al dispositivo, ma chiedendo entro dieci giorni di predisporre una linea guida su come adeguarsi alla pronuncia, cosa che non è avvenuta<sup>95</sup>. Nonostante un grande dibattito, il TSJC, su istanza dell'associazione *Escuela Bilingüe*, ha intimato di inserire il 25% di castigliano nei piani scolastici entro 15 giorni dalla sentenza (9 maggio 2022)<sup>96</sup>, ma il consigliere catalano dell'Educazione ha preannunciato ricorso contro la sentenza, definendola giuridicamente e pedagogicamente aberrante, invitando le scuole a «*no cambiar nada*»<sup>97</sup>. Per definire una risposta alla richiesta del TSJC, è stata convocata una riunione straordinaria da parte del presidente Aragonès, che ha invitato i consiglieri dell'Educazione, della Ricerca

---

<sup>93</sup> Il *Supremo* ha affermato che «*las cuestiones planteadas se centran en la valoración de la prueba que no son recurribles en casación ante el Supremo*» cfr. *El Tribunal Supremo inadmite el recurso de la Generalitat sobre el 25% de castellano en las escuelas de Cataluña*, in *Poderjudicial.es*, 23 novembre 2021.

<sup>94</sup> Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, providencia 18 novembre 2021 (r. casación n. 1676/2021).

<sup>95</sup> G. GONZÁLEZ, *El TSJC da 10 días al Govern para acatar el 25% de castellano en los colegios catalanes*, in *elmundo.es*, 21 gennaio 2022. Il *conseller* dell'Educazione Josep González-Cambray ha affermato che avrebbe approvato una nuova normativa generale sull'educazione («*daremos respuesta con un nuevo marco normativo, con un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el uso del catalán en los colegios y con un plan de acción para mejorar su uso*») con l'aumento delle ore di catalano nelle scuole superiori cfr. *La Generalitat responderá con "una nueva normativa" a la sentencia del 25% en castellano en las aulas*, in *Rtve.es*, 11 febbraio 2022.

<sup>96</sup> TSJC, auto 9 maggio 2022 (recurs ordinari núm. 168/2015).

<sup>97</sup> J.F. CARINA FERRAS, *El TSJC da 15 días al Govern para implantar el 25% de castellano y Cambray hace oídos sordos*, in *Lavanguardia.com*, 9 maggio 2022.



e dell'Università e quello della Cultura a tutelare il modello linguistico catalano<sup>98</sup> e fu deciso di presentare ricorso, poi respinto<sup>99</sup>, contro l'auto del TSJC<sup>100</sup>. L'atteggiamento della *Generalitat* ha posto il dubbio se non si potesse iniziare un procedimento per disobbedienza<sup>101</sup> nei confronti di Aragonès (con un eventuale rischio di essere inabilitato, come avvenne per Torra<sup>102</sup>), come richiesto ad esempio da *Vox*.

Negli ultimi mesi il TSJC ha continuato ad annullare vari piani formativi di alcuni istituti catalani (soprattutto nelle province) che non rispettavano il 25% delle ore di insegnamento in castigliano<sup>103</sup>.

<sup>98</sup> À. TORT, *Reunió extraordinaria en Palau para afrontar la orden sobre el 25% de castellano*, in *Lavanguardia.com*, 10 maggio 2022.

<sup>99</sup> J.M. CALVET, *El TSJC emplaza de nuevo a Cambraj a cumplir el 25% de castellano en las aulas*, *Lavanguardia.com*, 22 giugno 2022.

<sup>100</sup> À. TORT, *La Generalitat recurre el ultimátum del TSJC que exige la ejecución del 25% de castellano*, in *Lavanguardia.com*, 17 maggio 2022.

<sup>101</sup> È opportuno segnalare che all'interno del *Parlament* catalano si è dibattuto sul mantenimento dello *status* di deputato di Pau Juvillà (CUP), a seguito di un intervento giudiziario della *Junta Electoral Central* (JEC) per una condanna all'inabilitazione per sei mesi da parte del TSJC. Benché la sentenza non sia definitiva (è pendente un ricorso al *Tribunal Supremo*) la JEC ha disposto il ritiro delle credenziali da deputato. Il reato di disobbedienza (Juvillà non aveva rimosso dalle finestre del proprio ufficio presso il municipio di Lleda, dove era consigliere, alcuni simboli indipendentisti durante la campagna elettorale per le politiche tenutesi a novembre del 2019) fa parte, infatti, del catalogo dei reati del codice penale contro la pubblica amministrazione, e quindi è incorso nelle cause di sopravvenuta ineleggibilità *ex art. 6*, paragrafo 2, lett. b, della *ley Orgánica* 19 de junio 1985, n. 5, *del Régimen Electoral General* (c.d. LOREG), mentre l'ineleggibilità sopravvenuta a causa di una sentenza non definitiva non è prevista nello Statuto catalano o nel regolamento del *Parlament*. La contemporaneità delle due vicende ha fatto immaginare un'azione di "disobbedienza congiunta" del *Parlament* (nei confronti della JEC) e della *Generalitat* (nei confronti del TSJC), cfr. J. REGUÉ, X. BARRENA, *Borràs propuso a Aragonès una desobediencia conjunta a la JEC y al TSJC*, in *Elperiodico.com*, 4 febbraio 2022; J. HURTADO, *ERC, Junts, la CUP y los comunes defienden mantener el acta de Juvillà sin comprometer a los funcionarios*, in *Lavanguardia.com*, 2 febbraio 2022. Le credenziali di Juvillà sono state poi ritirate attraverso un procedimento amministrativo interno al *Parlament*. Per un confronto con il caso di Torra, molto simile per contenuti e procedimento, avvenuto tra fine 2019 e il 2020, cfr. Q. BERTOMEU, *Laura Borràs, Roger Torrent i la desobediencia: ¿vides paral·leles?*, in *Ara.cat*, 5 febbraio 2022 e M. CECILI, "La linea del front", cit., pp. 89-92.

Laura Borràs, presidente del *Parlament*, inoltre, è protagonista di altre due delicate vicende. Infatti, è stata indagata di malversazione e frode per alcuni fatti di quando era direttrice dell'*Institució de les Lletres Catalanes* e ha deciso, inoltre, di non rispettare una sentenza del TC, contando nelle decisioni della *Mesa del Parlament* anche il voto per delega di Lluís Puig, fuggito in Belgio (cfr. M. LAMELAS, *Borràs fuerza un pacto con ERC y CUP para desobedecer con el voto de Lluís Puig*, in *Elconfidencial.com*, 8 luglio 2022). Il TC ha dichiarato, quindi, incostituzionali le decisioni della *Mesa del Parlament* che autorizzarono il voto per delega di alcuni *presos polítics*, senza sospenderli dalle funzioni, cfr. *El Pleno del TC declara inconstitucionales los acuerdos del Pleno y de la Mesa del Parlamento de Cataluña que rechazaron suspender en sus funciones a seis diputados procesados por la Sala segunda del Tribunal Supremo en la causa especial 20907-2017 y autorizaron la delegación de voto y el desempate de votaciones computando a esos diputados como en activo*, Nota informativa n. 68/2022, in *Tribunalconstitucional.es*, 12 luglio 2022. Il 28 luglio 2022 Laura Borràs è stata sospesa dalle funzioni di presidente e deputata del *Parlament* a seguito dell'applicazione dell'art. 25, comma 4, del Regolamento interno, che prevede la sospensione dei deputati verso i quali sia stata aperta la fase del *juicio oral* per reati di corruzione, cfr., *La Mesa acorda la suspensió dels drets i deures parlamentaris de Laura Borràs*, in *Parlament.cat*, 28 luglio 2022.

<sup>102</sup> Si permetta il rinvio a M. CECILI, *Torra inabilitato, la Catalogna torna nel caos istituzionale e si avvia a nuove elezioni*, in *Diritti Comparati*, 5 ottobre 2020. Sulla vicenda dell'inabilitazione di Torra si vedano anche F. BIAGI, *Catalogna: alcune riflessioni intorno alla vicenda politico-giudiziaria di Quim Torra* e A. MASTROMARINO, *Un nuovo capitolo arricchisce la saga catalana: l'interdizione di Quim Torra*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2020, pp. 408-411.

<sup>103</sup> Da ultimo si vedano i provvedimenti relativi a una scuola di scuola di Cubelles (cfr. *El TSJC fija un 25% de castellano en una escuela de Cubelles (Barcelona)*, in *Elpais.es*, 23 dicembre 2021) o di Canet de Mar (cfr. P. RODRIGUEZ, *El caso del 25% de castellano en Canet recrudescer la polémica por el catalán en la escuela*, in *Eldiario.es*, 10 dicembre 2021). Relativamente alla scuola di Canet de Mar, si segnala che molte famiglie hanno presentato azioni per mantenere il catalano come lingua veicolare durante il ciclo di studi, cfr. *Famílies de l'escola de Canet presenten batalla judicial per a evitar la imposició del 25% de castellà*, in *Vilaweb.com*, 4 febbraio 2022.



## 5. Le reazioni della politica e dell'associazionismo catalano

Dopo queste sentenze, la *Generalitat*, come abbiamo visto, ha immediatamente difeso il sistema di insegnamento catalano, chiedendo ai centri scolastici di non disporre nessun cambio nei piani didattici<sup>104</sup>. Il presidente della *Generalitat*, Pere Aragonès, ha definito la decisione come un'ingerenza e una mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti, affermando che «*el catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades*» e ha auspicato un aumento dell'uso del catalano nelle scuole<sup>105</sup>. Aragonès, quando era presidente facente funzioni della *Generalitat* a seguito dell'inabilitazione di Quim Torra<sup>106</sup>, aveva commentato la prima sentenza del TSJC, affermando che «*in Catalogna c'è un ampio consenso a favore dell'immersione linguistica perché pedagogicamente è il sistema migliore*»<sup>107</sup> e recentemente ha definito le sentenze del TSJC come una sorta di “155” sull'educazione<sup>108</sup>. L'associazione *Òmnium Cultural* (di cui è stato presidente fino a pochi mesi fa Jordi Cuixart<sup>109</sup>, che ha beneficiato dell'indulto del governo dopo la condanna a nove anni di carcere per sedizione durante il *procés*<sup>110</sup>) ha chiesto di «*agotar todas las vías para blindar el modelo*», inclusa la *desobediencia*. La stessa associazione il 18 dicembre 2021 ha organizzato una manifestazione a Barcellona per la difesa dell'*immersió*, alla quale hanno partecipato più di 35.000 persone<sup>111</sup>. Anche il sindaco di Barcellona, Ada Colau (alla guida di una coalizione composta da partiti ambientalisti, *Podemos* e altre liste civiche di sinistra), si è allineata con la *Generalitat*, riconoscendo che a «*Barcellona abbiamo sempre difeso il modello dell'immersione linguistica per garantire il bilinguismo e che funziona così bene da decenni*»<sup>112</sup>. La presidente del *Parlament* catalano, Laura Borràs (vicina a Puigdemont), ha chiesto al governo catalano di assumere la direzione delle scuole colpite dalle varie sentenze per non attuare il minimo del 25% e per proteggere gli insegnanti<sup>113</sup>. I socialisti

---

<sup>104</sup> J. CATÀ FIGULS, *La justicia blinda al menos un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas*, in *Elpais.es*, 23 novembre 2021.

<sup>105</sup> S. DOMÍNGUEZ, A. VILLORIA, *El Supremo tumba definitivamente la inmersión lingüística en Cataluña*, in *Cadenaser.com*, 23 novembre 2021.

<sup>106</sup> Si permetta ancora il rinvio a *Torra inabilitato*, cit.

<sup>107</sup> *Pere Aragonès lamenta que se quieran “cargar a golpe de tribunales” la inmersión lingüística*, in *Europaress.eu*, 17 dicembre 2020.

<sup>108</sup> *Aragonès diu que la sentència del TSJC sobre el 25% de castellà és “una mena de 155 educatiu”*, in *Eltriangle.eu*, 22 gennaio 2022. Il riferimento è all'art. 155 della Costituzione spagnola che permette al governo di sostituirsi all'esecutivo della *Comunidad* in caso di grave inadempimento di quest'ultima.

<sup>109</sup> X. TEDÓ, *Cuixart deixa la presidència d'Òmnium*, in *Ara.cat*, 15 gennaio 2022.

<sup>110</sup> Sul punto L. FROSINA, *L'indulto e lo stato di allarme al centro del conflitto tra politica e magistratura*, in *Nomos-le attualità nel diritto*, n. 2/2020. Si segnala che recentemente il *Tribunal Supremo* ha riconosciuto la propria competenza ad analizzare la legittimità dei presupposti su quali è stato concesso l'indulto, cfr. *El Tribunal Supremo estima los recursos de reposición contra los autos de inadmisión de los indultos a los condenados del ‘procés’*, in *Poderjudicial.es*, 24 maggio 2022; R. RINCÓN, *El Supremo rectifica y acuerda ahora revisar los indultos a los presos del ‘procés’*, in *Elpais.com*, 24 maggio 2022.

<sup>111</sup> J. RODÉS ALMER, *Una marea verda en defensa de l'escola en català reclama blindar la immersió*, in *Cma.cat*, 18 dicembre 2021.

<sup>112</sup> *Colau sobre la inmersión lingüística: “Para muchas opciones distintas existe la educación privada”*, in *20minutos.es*, 24 novembre 2021.

<sup>113</sup> *Laura Borràs pide al Govern que “asuma la dirección” del colegio de Canet de Mar para garantizar la enseñanza exclusiva en catalán*, in *Ondacero.es*, 13 dicembre 2021.

catalani hanno sottolineato, invece, che la sentenza non va letta come un attacco al catalano e che la difesa della lingua co-ufficiale non deve essere in contrapposizione con il castigliano<sup>114</sup>. *Vox* ha chiesto al governo centrale l'applicazione dell'art. 155 Cost. per garantire l'insegnamento del castigliano nelle scuole<sup>115</sup>. Il *Parlament* ha respinto una mozione del gruppo di *Ciutadans* che richiedeva al governo catalano di rispettare e attuare la sentenza del TSJC (a favore hanno votato i socialisti, *Ciutadans*, i popolari e *Vox*, mentre i partiti indipendentisti hanno votato contro)<sup>116</sup>.

Da parte sua il governo centrale, rispondendo a una *solicitud* di un deputato, ha riconosciuto piena libertà alla *Generalitat* sul come ottemperare alla sentenza, anche perché la competenza sui piani linguistici, come abbiamo visto, spetta alle *Comunidades*<sup>117</sup>. Nonostante ciò, sembra che la *Generalitat* non abbia voluto ottemperare poiché «*stablecer un porcentaje arbitrario de uso vehicular de las lenguas para el conjunto del sistema educativo no tiene ninguna justificación pedagógica*»<sup>118</sup>, poiché la realtà sociolinguistica dei territori richiede un sistema flessibile per essere adattabile a ogni singolo contesto (con le proprie peculiarità).

## 6. La *ley Celaá* e la nuova *Ilei catalana* sull'uso e sull'insegnamento delle lingue ufficiali

Il quadro legislativo e giurisprudenziale su cui si sono basate le sentenze in commento è stato recentemente modificato. Lo scorso anno, infatti, la maggioranza parlamentare nelle *Cortes Generales* ed *Esquerra Republicana* (ERC, il partito di Oriol Junqueras) hanno negoziato la cosiddetta *ley Celaá*<sup>119</sup>. La legge non stabilisce più che lo spagnolo sia la lingua veicolare nell'istruzione, a differenza di come faceva la LOMCE. Si prevede, infatti, che «*le administraciones educativas garantizarán el derecho de los estudiantes a recibir enseñanzas en español y en las demás lenguas oficiales en sus respectivos territorios, en conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y las normativas aplicables*»<sup>120</sup>. La legge richiede solo che al termine dell'istruzione obbligatoria gli studenti posseggano un «*dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente*»<sup>121</sup>. Per questo motivo le amministrazioni educative devono applicare strumenti di controllo e valutazione per analizzare il percorso degli studenti e, nel caso, correggere il piano

<sup>114</sup> I. ELLAKURÍA, *Salvador Illa: "El fallo del Tribunal Supremo no ataca el catalán, se tiene que cumplir"*, in *Elmundo.es*, 28 novembre 2021.

<sup>115</sup> *Vox pide al Gobierno que aplique el 155 para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña*, in *Eleconomista.es*, 1° dicembre 2021.

<sup>116</sup> *El parlament rebutja que el govern acati la sentència del 25% en castellà a l'escola*, in *Vilaweb.cat*, 27 gennaio 2022.

<sup>117</sup> S.C. RAMIRO, *El Gobierno da libertad al Govern de Catalunya sobre el uso del castellano en la enseñanza*, in *Autonomico.elconfidencialdigital.com*, 24 febbraio 2022.

<sup>118</sup> V. MONDELO, *La Generalitat rechaza "reforzar" el castellano para hacerlo "vehicular"*, in *Elmundo.es*, 22 febbraio 2022, citando un dossier della *Generalitat Un marco sociolingüístico igualitario para la lengua catalana*.

<sup>119</sup> Ley Orgánica n. 3/2020 (LOMLOE)

<sup>120</sup> *Ivi*, punto 89.

<sup>121</sup> *Ibidem*.

di studi<sup>122</sup>. Questo è l'aspetto più contestato della legge da parte dalle opposizioni al governo Sánchez, che ritengono incostituzionale la scomparsa dello spagnolo come lingua ufficiale nel campo dell'istruzione, contrariamente a quanto previsto in Costituzione e sarà interessante verificare se la giurisprudenza continuerà a considerare necessario un *minimum* quantitativo e qualitativo di ore di castigliano affinché si raggiunga il *dominio pleno* di cui parla la legge.

Grazie alla nuova disciplina introdotta dalla legge Celaá, l'8 giugno 2022 è stata approvata dal *Parlament* catalano la nuova *lleis sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials*<sup>123</sup>, che si basa su un accordo (appoggiato da ERC, socialisti e *Junts*) per modificare la legge sulla politica linguistica, al fine di preservare il modello scolastico catalano senza entrare in conflitto con le decisioni giudiziarie.

La *ratio* di questa legge è quello di riconoscere al catalano la posizione di lingua veicolare e al castigliano quella di lingua d'uso curriculare, ponendo ancora al centro del sistema educativo i progetti dei singoli centri scolastici<sup>124</sup>. L'art. 2 della legge dispone, infatti, che il catalano, in quanto *llengua pròpia de Catalunya*, è la lingua normalmente utilizzata come lingua veicolare e di insegnamento nel sistema educativo. Il castigliano, invece, è utilizzato nei termini indicati nei progetti linguistici, ma la legge stessa prevede dei vincoli alla discrezionalità dei centri. Infatti, sia il catalano sia il castigliano devono essere garantiti e avere una presenza adeguata nei progetti educativi, affinché tutti gli alunni possano raggiungere una padronanza sia orale sia scritta di entrambe le lingue («*que tot l'alumnat assoleixi el domini oral i escrit de les dues llengües*») al termine della scuola dell'obbligo.

La nuova normativa prevede, però, che la determinazione della presenza delle lingue ufficiali debba tener conto della situazione sociolinguistica generale, quella dei centri scolastici e degli obiettivi della normalizzazione linguistica. La legge richiede che questa programmazione si basi esclusivamente su criteri pedagogici con un approccio «*globale, integrale e curricularmente trasversale*». I progetti linguistici dovranno seguire i criteri fissati dal Dipartimento della *Generalitat* preposto all'educazione, che verificherà il rispetto delle normative vigenti<sup>125</sup>.

Prima dell'approvazione sul progetto di legge si è pronunciato anche il Consiglio delle garanzie statutarie della Catalogna, che è l'organo si esprime sulla conformità di alcuni atti alla Costituzione e allo Statuto<sup>126</sup>. Nel parere, richiesto da *Vox* e *Ciutadans*, il *Consell* ha ritenuto che il progetto non fosse illegittimo, visto

---

<sup>122</sup> Sul punto M. VIVANCOS, *Límites a la libertad de enseñanza y ley orgánica de educación (Lomloe). Un debate constitucional en permanente definición*, in *Revista de Derecho Político*, n. 114 (mayo-agosto 2022), pp. 89-117.

<sup>123</sup> Llei 9 giugno 2022, n. 8, *sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari*.

<sup>124</sup> M.D.P. MARTÍN-SALAS MOLERO, *op.cit.*, pp. 72- 74. La stessa autrice ritiene che «*Precisamente, el hecho de que en la práctica el castellano no está siendo lengua vehicular, ha sido el objeto principal de algunos asuntos resueltos por el Tribunal Supremo, en los que se pone de manifiesto el derecho a que el castellano sea lengua vehicular y afirmando que la normalización de la lengua catalana no puede ir más allá, basta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas cooficiales en Cataluña e intentando ignorar el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano y el correlativo derecho a usarlo*» (p. 74).

<sup>125</sup> L'art. 3 della legge garantisce l'uso dell'aranese nei centri scolastici della Val d'Aran.

<sup>126</sup> Statuto della Catalogna, artt. 76 e 77.

che «la llengua declarada d'ús curricular i educatiu no queda exclosa del sistema educatiu i, d'una altra, se li reconeix un ús que és obvi que va més enllà de la seva utilització només en la impartició d'aquesta llengua com a matèria, assignatura o àrea»<sup>127</sup>, richiamando anche il già citato precedente del TC (sent. n. 10/2010), secondo cui l'omissione dello spagnolo come lingua veicolare nell'articolo 35 dello Statuto non è incostituzionale, poiché questo non implica l'esclusione dello spagnolo come lingua di insegnamento<sup>128</sup>. Inoltre, è stato segnalato che la nuova disciplina della LOE, dopo la legge, Celaá non impone più lo spagnolo come lingua veicolare, e, riprendendo le parole del parere, «la clau de volta del sistema educatiu, en aquest àmbit, s'ha fixat en l'objectiu que l'alumnat domini les dues llengües oficials al final del cicle educatiu obligatori, com s'ha exposat en el fonament jurídic segons»<sup>129</sup>. Inoltre, è stato trattato anche il tema del minimo di 25% delle ore di lezione in castigliano, e il *Consell* ha affermato che le sentenze dei tribunali non possono mai costituire il parametro della legittimità costituzionale e statutaria di una legge<sup>130</sup>. Infine, il *Consell* ha affermato che il trattamento delle lingue ufficiali è una decisione innanzitutto politica, che spetta precipuamente al legislatore catalano.

Successivamente all'approvazione della legge, il *Parlament* ha convertito («validat?») senza il voto dei socialisti il decreto-legge n. 6/2022<sup>131</sup> emanato dal presidente della *Generalitat* prima dell'approvazione della legge che abbiamo appena analizzato. Il decreto, emanato per motivi di straordinaria necessità e urgenza al fine di predisporre il quadro normativo per l'organizzazione dei corsi scolastici 2022/2023, ha l'obiettivo di fissare i criteri applicabili alla preparazione, approvazione, validazione e revisione dei già citati progetti linguistici dei centri educativi. L'atto rifiuta l'imposizione di percentuali minime («La non applicabilitat de paràmetres numèrics, proporcions o percentuals en l'ensenyament i en l'ús de les llengües»), richiedendo solo che venga garantita una conoscenza effettiva delle lingue ufficiali al fine del ciclo scolastico<sup>132</sup>. L'art. 2 del decreto riafferma che il catalano, in quanto lingua propria e veicolare, è l'idioma normalmente utilizzato nell'insegnamento, mentre l'art. 3 indica le linee guida l'elaborazione dei progetti linguistici dei centri scolastici, basati su strategie educative appropriate e con le risorse didattiche per raggiungere le competenze linguistiche richieste, tenendo conto delle necessità educative e delle diversità culturali e

<sup>127</sup> *Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries*, 7 giugno 2022, n. 3, *sobre la Proposició de llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari*, Fonaments jurídics, Tercer, lett. A, punto 2.

<sup>128</sup> Tribunal Constitucional, sent. 31 /2010, FJ 24.

<sup>129</sup> *Dictamen del Consell* cit., Fonaments jurídics, Tercer, punto 5.

<sup>130</sup> *Dictamen del Consell* cit., Fonaments jurídics, Tercer, lett. B, punto 1 «Sobre aquesta qüestió cal observar, d'entrada, amb caràcter general, que el contingut de les resolucions dels tribunals ordinaris no constitueix cap paràmetre per valorar la constitucionalitat ni l'estatutarietat de les lleis».

<sup>131</sup> Decret llei del 30 maggio 2022, n. 6, *pel qual es fixen els criteris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius*. Sul decreto si era espresso anche il *Consell de Garanties Estatutàries*, che ha ritenuto legittimo il provvedimento. Cfr. *Dictamen*, 20 giugno 2022, n. 4, *sobre el Decret llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius*.

<sup>132</sup> Decret llei n. 6/2022, art. 2, lett. B. Cfr. O.A.-ETXEARTE, *El parlament valida el decret del català sense el PSC i la CUP*, in *Vilaweb.cat*, 29 giugno 2022.

linguistiche degli studenti<sup>133</sup>. Si prevede, inoltre, che il progetto venga aggiornato a seconda del livello di apprendimento delle varie lingue durante il percorso di studio, da valutare attraverso prove e valutazioni da realizzare al massimo ogni due anni.

Il TSJC ha recentemente affermato che dopo l'approvazione della nuova legge catalana non è possibile imporre l'ottemperanza del 25% di castigliano nelle aule (accogliendo l'opposizione della *Generalitat* che segnalava una sopravvenienza legislativa<sup>134</sup>), ma dubitando della legittimità costituzionale del decreto e della legge ha richiesto l'intervento del TC<sup>135</sup>. In particolare il TSJC ipotizza una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, visto il ruolo di lingua curriculare del castigliano, quando, seguendo la sent. n. 10/2010 del TC per come interpretata dal TSJC, andrebbe considerata come lingua veicolare nell'insegnamento. Per il TSJC, infatti, «*si el modelo establecido atribuye la determinación del uso vehicular a cada centro mediante el respectivo proyecto lingüístico, el marco normativo que rige la elaboración de los proyectos debe reflejar esa segunda funcionalidad. Esto es, que el uso docente de las lenguas no sólo debe responder a la finalidad de garantizar su conocimiento a la finalización de los estudios, sino que ese uso vehicular ordinario es un imperativo en sí mismo*».

Inoltre, si ritiene che la nuova normativa violi sia il principio di legalità, visto che le nuove disposizioni comprimerebbero sia i diritti soggettivi dei ricorrenti originari (art. 24, comma 2, Cost. Sp.) sia il diritto d'azione, impedendo una tutela effettiva degli interessi oggetto del giudizio. Inoltre, in violazione dell'art. 118 Cost. Sp., sarebbe impedita l'osservanza delle sentenze, mancando la collaborazione che la Costituzione impone nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari. Infine, il TSJC, ritiene che il decreto-legge sia stato emanato in assenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza (come previsto dall'art. 64 dello Statuto catalano). Il tribunale, dopo aver concesso alle parti del procedimento e alla *Fiscalia* dieci giorni di tempo per pronunciarsi sull'intenzione di sollevare la questione di incostituzionalità, ha rimesso la questione al *Tribunal Constitucional*<sup>136</sup>. Contro la legge e il decreto è stato annunciato anche un *recurso de amparo* anche da parte dei gruppi parlamentari di *Vox*, *Ciutadans* e del *Partido Popular*<sup>137</sup>.

La decisione permette che per il prossimo anno scolastico si applichi la nuova normativa catalana, ma sposta di nuovo un aspetto importante della c.d. questione catalana davanti al TC, giurisdizionalizzando una tematica che andrebbe affrontata innanzitutto politicamente, come si è cercato di fare con

<sup>133</sup> I progetti vanno inviati al dipartimento competente in materia di educazione, che li deve approvare.

<sup>134</sup> V. MONDELO, *El separatismo celebra como una "victoria parcial" que la ejecución del 25% se aplaza a la espera del TC*, in *Elmundo.es*, 4 luglio 2022.

<sup>135</sup> TSJC, Pieza Separada de Inejecución n. 19/22 (recurso ordinario n. 168/2015), 4 luglio 2022, «*En el presente caso, la promulgación del Decreto-Ley del Govern 6/22 y de la Ley del Parlament de Catalunya 8/22, determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia dictada en estos autos, suscitándose dudas de inconstitucionalidad respecto de los citados textos con fuerza de ley*».

<sup>136</sup> TSJC, auto 28 luglio 2022, n. 421. *El TSJC lleva al Constitucional la ley catalana que pretende esquivar la sentencia del 25% de horas lectivas en español*, in *Eldebate.com*, 28 luglio 2022.

<sup>137</sup> J. MCAULAY, *Emestida de Vox, Cs i PP contra la llei del català: "Espanyicidi i hispanofòbia"*, in *Elnacional.cat*, 8 giugno 2022.



L'approvazione della nuova *lleï catalana*, che ha visto il coinvolgimento di gruppi parlamentari diversi (dagli indipendentisti, ai socialisti, passando per *En Comú Podem*).

## 7. Conclusioni

L'approvazione della nuova normativa catalana si basa sul più ampio *Pacte Nacional per la Llengua*, che ha visto coinvolte ERC, *Junts*, i socialisti e *Podem*<sup>138</sup>. Inoltre, la *Generalitat* sta realizzando un processo partecipativo aperto ai cittadini per presentare proposte volte a rinforzare l'uso della lingua catalana e per indirizzare i prossimi piani pluriennali di politica linguistica<sup>139</sup> e ha presentato alcune proposte per semplificare l'uso del catalano anche sulle piattaforme tecnologiche<sup>140</sup>.

I recenti interventi normativi sembrano inserirsi negli spazi lasciati dalla legge Celaá, ma bisognerà attendere la pronuncia del TC, che indirettamente fornirà un'interpretazione della normativa nazionale in tema di insegnamento delle lingue ufficiali.

Nonostante gli sforzi e la tutela dell'immersione, però, sembra che l'uso del catalano nella società stia diminuendo e, secondo alcuni studiosi, questa lingua sarebbe a rischio di estinzione<sup>141</sup>, anche perché in quindici anni ha perduto 280.000 “parlanti abituali”<sup>142</sup>. Dai dati che si possiedono la maggior parte della popolazione catalana parla castigliano come lingua madre (52,7% contro il 31,5% che usa il catalano<sup>143</sup>) e lo spagnolo prevale come lingua di identificazione (46,6% rispetto al 36,3% del catalano) e come lingua abituale (48,6% rispetto al 36,1%). Ci si trova davanti a un classico esempio di diglossia, cioè una situazione in cui sono presenti due lingue, ma una prevale sull'altra e, in questo caso, il castigliano è considerato una lingua “non conflittiva” per le comunicazioni quotidiane<sup>144</sup>. Il modello educativo basato sull'immersione linguistica del catalano (in vigore del 1983), infatti, non ha impedito agli studenti di avere una conoscenza meno salda dello spagnolo<sup>145</sup>. In effetti, soprattutto tra i più giovani, il catalano viene percepito come la lingua della cultura “elitaria”, dell'accademia e della politica, non come lingua veicolare e per relazionarsi<sup>146</sup>. Si teme che una revisione *in peius* del modello vigente potrebbe comportare, secondo

---

<sup>138</sup> I. ANGUERA DE SOJO, *JxCat pone condiciones al pacto por la lengua de ERC, PSC y comunes*, in *Elindependiente.com*, 12 aprile 2022.

<sup>139</sup> *Comença el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua*, in *Web.gencat.com*, 22 febbraio 2022.

<sup>140</sup> Si tratta del *Projecte Aina (Projecteaina.cat)*. Recentemente un accordo tra il Barcellona e *Spotify* ha permesso l'introduzione del catalano come lingua eleggibile nella celebre *app* musicale.

<sup>141</sup> À. ROMAGUERA, “*El català és una llengua en procés d'extinció*”, in *Directa.cat*, 3 marzo 2020; Enric Larreula: “*El bilingüisme és mortal, portarà el català a l'extinció*”, in *Vilaweb.cat*, 11 dicembre 2021.

<sup>142</sup> J. CARRASCO ALBERTUS, *El català ha perdut 280.000 parlants habituals del 2003 al 2018*, in *Elnacional.cat*, 22 febbraio 2022.

<sup>143</sup> Dati relativi al 2019 dell'Istituto catalano di statistica, in *Idescat.cat*.

<sup>144</sup> Come sostenuto dalla prof.ssa Isabel Turull Crexells nella lezione “*I diritti linguistici delle minoranze. Il caso del catalano*” tenutasi presso il Dipartimento di giurisprudenza della LUISS Guido Carli lo scorso 2 marzo 2022.

<sup>145</sup> *La lengua no es el problema*, in *Elpais.com*, 30 novembre 2021.

<sup>146</sup> C. QUERALTO, “*En catalán no me sale, profé*”, in *Elnacional.cat*, 24 novembre 2021.



gli indipendentisti, un colpo mortale per la sopravvivenza del catalano e per l'identità catalana. Per questo motivo il sistema dell'immersione viene difeso dai catalani e potrebbe continuare grazie alla legge Celaá, che, come abbiamo visto, richiede solo la piena padronanza delle lingue ufficiali al termine dell'istruzione obbligatoria.

Le sentenze relative all'insegnamento del catalano hanno riaperto un contrasto aperto da secoli<sup>147</sup>, ma questa non è l'unica vicenda politico-giudiziaria legata all'uso della lingua catalana che sta tenendo banco in Spagna<sup>148</sup>.

Il gruppo parlamentare *Vox* all'interno del *Parlament* catalano, infatti, ha recentemente annunciato un ricorso al *Tribunal Constitucional* perché le comunicazioni ufficiali del *Parlament* non vengano realizzate solo in catalano, ma anche in castigliano<sup>149</sup>. Il partito di estrema destra aveva presentato questa richiesta alla *Mesa del Parlament*, ma senza successo. Per questo motivo *Vox* ha presentato un ricorso al *Tribunal Constitucional*, per contestare questa «violazione dei diritti dei catalani, ai quali viene negato l'uso della lingua ufficiale». In effetti è possibile che il ricorso possa avere un fondamento, visto che l'art. 33 dello Statuto catalano riconosce che «nelle relazioni con le istituzioni, con le organizzazioni e con le amministrazioni pubbliche in Catalogna, tutte le persone hanno il diritto di utilizzare la lingua ufficiale che preferiscano». Certo, è opportuno anche segnalare che sempre ex art. 33 dello Statuto solo nelle relazioni «con l'Amministrazione della giustizia, il Pubblico ministero, il notariato ed i pubblici registri» esiste un diritto di ricevere tutta la documentazione ufficiale nella lingua scelta dal cittadino. È evidente che un'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso di *Vox* non farebbe altro che peggiorare i già fragili rapporti tra Barcellona e Madrid, intaccando l'autonomia del *Parlament*.

Passando ad una questione più politica, invece, ERC (il partito di Junqueras) ha imposto, come contropartita per l'approvazione del bilancio per il 2022, uno spazio importante per il catalano e le altre lingue ufficiali all'interno della nuova *ley audiovisual*, con la richiesta di destinare una parte dei fondi (ad

---

<sup>147</sup> Si segnala, inoltre, che recentemente è emerso un caso di spionaggio nei confronti dei leader indipendentisti (c.d. *Catalangate*). Sessantatré persone (tra attivisti, giornalisti ed esponenti politici legati all'indipendentismo catalano) hanno subito un hackeraggio dei propri dispositivi elettronici tramite *Pegasus*, uno *spyware*. Successivamente si è avuta notizia che anche Pedro Sánchez è stato spiato con lo stesso sistema (tanto che lo stesso Sánchez ha rimosso il capo dei servizi segreti spagnoli, cfr. J.C. MERINO, *Sánchez cesa a la directora del CNI*, in *Lavanguardia.com*, 10 maggio 2022). Nell'aprile 2022 all'interno del Parlamento europeo è stata istituita una Commissione d'inchiesta per analizzare la questione legata a *Pegasus* (*Committee of Inquiry to investigate the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware*).

<sup>148</sup> Per alcune questioni risolte dal *Tribunal Constitucional* tra il 2017 e il 2018, si rinvia a M. DELLA MALVA, *op.cit.*, pp. 18-33. Analogamente alla vicenda descritta in questo contributo, si segnala che *Vox* ha impugnato davanti al TC la legge delle Baleari sull'insegnamento, lamentando l'eliminazione del castigliano come lingua veicolare, cfr. *Vox recurre al TC la Ley de Educación balear por quitar al castellano su condición de lengua vehicular*, in *Eleconomista.es*, 1° luglio 2022. Sempre nelle Baleari, però, sono stati aumentati i finanziamenti per la diffusione del catalano (*Les Illes Balears destinaran un 51% més a fomentar el català*, in *Racocatala.cat*, 8 agosto 2022). Anche nella *Comunitat Valenciana* il TSJ ha sindacato la legge che permette l'insegnamento fino al 60% nella lingua co-ufficiale, cfr. N. DE LA TORRE, *El TSJ fija por primera vez que la presencia de castellano y valenciano debe ser equilibrada en tiempo y asignaturas troncales*, in *Elmundo.es*, 24 febbraio 2022.

<sup>149</sup> *Vox anuncia un recurs al Tribunal constitucional espanyol perquè el parlament català comuniqui també en castellà*, in *Vilaveb.cat*, 29 dicembre 2021.

oggi circa 15 milioni) per la produzione di serie televisive nelle lingue coofficiali<sup>150</sup>. Inoltre, almeno il 6% della produzione di serie e film totale sarà riservato al catalano, al galiziano o al basco, ma queste quote non possono essere imposte alle società che non sono stabilite in Spagna (come ad esempio *Netflix*). L'obiettivo è che le lingue "coofficiali" diventino un mezzo di comunicazione effettivo e usato anche dai giovani, che preferiscono il castigliano come lingua veicolare<sup>151</sup>. Ad esempio, secondo Clara Queraltó, infatti, il castigliano «*serveix per divertir-se, per relacionar-se. És la llengua d'oci i de socialització, té el rang de llengua universal. Fa dies que en parlem, però el món audiovisual està completament descatalanitzat i és la seva gran via d'accés a la cultura. Allò que els interessa, allò que els mou, no existeix en català. Per tant, inevitablement, és una llengua que senten lluny. També ho sabem, això: perquè pervisqui una llengua ha de ser necessària i ha de ser útil*»<sup>152</sup>.

Queste vicende portano a riflettere sul tema dell'uso e della salvaguardia della propria lingua. Ogni lingua si lega alla cultura di cui è veicolo e pertanto è espressione di un popolo. Conservare la dignità di idiomi minoritari (come il catalano) non è sentito esclusivamente come un dovere in quanto patrimonio dell'umanità, ma viene percepito come un modo per conservare e tutelare le proprie origini. Il catalano è una lingua che è sopravvissuta, come abbiamo visto, ai divieti posti dal regime franchista, il quale ne vietava l'uso nella vita pubblica e lo relegava alla clandestinità. Oggi, a più di quarant'anni dalla fine del regime, i catalani sentono ancora di dover proteggere la loro lingua di fronte alla minaccia dell'estinzione

---

<sup>150</sup> *Acuerdo con ERC para la ley audiovisual: se destinan 15 millones de euros para producir series en lenguas cooficiales*, in *Newtral.es*, 17 dicembre 2021. Sul punto è intervenuta anche la mozione approvata dal *Parlament* il 15 dicembre 2021 (già citata alla nota 63), che chiedeva «*al Govern espanyol que apliqui d'una manera efectiva, principalment pel que fa a la promoció de la diversitat cultural i lingüística, la Directiva europea 2018/1808/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de novembre de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisuals, i que compleixi la resolució del Parlament Europeu aprovada per una àmplia majoria el 19 d'octubre d'enguany que insta els estats a «donar suport a la producció de continguts audiovisuals en llengües regionals i minoritàries i difondre'ls a les diferents plataformes*».

<sup>151</sup> Lo scorso 16 febbraio 2022 l'Orso d'Oro di Berlino è stato vinto dal film "*Alcarrà*" (di Carla Simón), completamente in catalano. Il 6 marzo 2022, durante l'assegnazione dei *Premios Gaudí 2022*, Aragonès ha affermato che il cinema in catalano può «*rompere tutte le barriere che ci ha imposto lo Stato*» e che «*la lingua catalana non sarà mai un freno per la creatività, ma deve essere uno stimolo per mostrare la qualità del cinema catalano*» («*Els Premis Gaudí demostren que el cinema fet en català pot trencar totes les barreres gràcies al talent. La llengua catalana mai serà un fre per a la creació, al contrari: ha de ser un estímul per posar de manifest la qualitat del cinema català*»).

<sup>152</sup> C. QUERALTÓ, *op.cit.* («*Serve per divertir-se, per relacionar-se. È il linguaggio del tempo libero e della socializzazione, è la lingua universale. Se ne parla da giorni, ma il mondo audiovisivo è completamente decatalanizzato. Ciò che interessa ai giovani non è disponibile in catalano. Quindi, inevitabilmente, è una lingua che sentono lontana. Sappiamo questo: affinché una lingua sopravviva, deve essere necessaria e utile*», traduzione dell'autore). Alcuni giornalisti hanno proposto, quindi, di creare programmi "generalisti" in catalano, cfr. F. GORINA 'LA QUEENCY', *Catalunya necessita una 'Isla de las Tentaciones'*, in *Elnacional.cat*, 31 gennaio 2022 («*Aquest fet fa replantejar una mica el panorama; la televisió està obsoleta i passada de moda, com ens han fet creure, o és que no es fan programes que cridin l'atenció als joves? Segurament, és una mica de les dues, però considerant que la gran preocupació actual de Catalunya és que els joves no parlem en català i tenint en compte la finalitat lingüística que ha tingut des del primer moment TV3, potser caldria deixar la superioritat moral a part una boreta a la setmana i apostar per aquest tipus de contingut que els joves catalans anem a buscar a cadenes espanyoles com Telecinco*»). Un tentativo, che ha avuto abbastanza successo, è stato recentemente realizzato con il programma *Eufòria*, un *talent* musicale.

e per sensibilizzarne l'uso sono stati realizzati programmi di mobilitazione e di volontariato affinché questa lingua venga valorizzata e usata<sup>153</sup>.

Risulta evidente come il riconoscimento del pluralismo linguistico sia un aspetto non secondario per realizzare una democrazia vera, reale e sostanziale, nella quale ci possa essere spazio per un'affermazione positiva del diritto alla propria lingua. È necessario, però, un bilanciamento tra l'interesse nazionale e quello personale, anche se emerge chiaramente che il tema coinvolge ragioni storiche e culturali difficilmente ponderabili. Aspirare ad usare, infatti, la propria lingua in ogni ambito ed in ogni forma di comunicazione, nei rapporti con le istituzioni, nei servizi, nei *media* e nelle scuole, anche in relazione al proprio territorio (ad esempio utilizzando la toponomastica originaria<sup>154</sup>), significa, per ogni individuo, voler vedere affermati fondamentali bisogni: di essere se stesso, di riconoscersi in un determinato gruppo, di esprimere la propria identità e, di conseguenza, di non essere discriminato sulla base delle proprie specificità linguistiche e culturali. I diritti linguistici, quindi, rientrano a pieno titolo nei diritti fondamentali dell'uomo e la loro tutela è uno dei compiti dello stato democratico contemporaneo, che deve garantire le identità e le culture che compongono il territorio.<sup>155</sup> Riprendendo una frase di Sapir, si può affermare che «*la lingua esiste solo in tanto e in quanto è effettivamente usata: parlata e udita, scritta e letta*»<sup>156</sup> e usare una lingua vuol dire salvaguardare la storia e la cultura di un popolo, che altro non è che «*comunità dei vivi, dei morti e dei non nati ancora*»<sup>157</sup>, e tale legame si rinsalda anche tramite l'uso della medesima lingua in epoche diverse perché «*qui perd els orígens perd identitat*»<sup>158</sup>.

---

<sup>153</sup> La *Generalitat*, le università e molte fondazioni e associazioni organizzano corsi di catalano a prezzi accessibili. La società di telecomunicazioni *Parlem* ha finanziato una campagna di sensibilizzazione chiamata #*TrenquemElSilenciParlemCatalà*, curando uno spot televisivo e il riarrangiamento a cura della cantante Suu della canzone «*Jo vinc d'un silenci*» (1977) di Raimon.

<sup>154</sup> Tema che anche in Italia è emerso in Trentino-Alto Adige, soprattutto dopo l'emanazione r.d. 29 marzo 1923, n. 800 che ha normativizzato il c.d. *Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige* di Ettore Tolomei.

<sup>155</sup> M. STOLFO, *La tutela delle lingue minoritarie tra pregiudizi teorici, contrasti ideologici e buoni motivi*, in *Iauna*, n. 4/2003, pp. 77-79.

<sup>156</sup> E. SAPIR, *Il linguaggio. Introduzione alla linguistica*, Torino, 1969, p. 155.

<sup>157</sup> Concetto ripreso da E. BURKE, *Riflessioni sulla Rivoluzione francese*, 1790 (ristampa del 2012 della SMK Books/Wilder Publications, Radford, VA) «*Society [...] is a partnership in all science; a partnership in all art; a partnership in every virtue and in all perfection. As the ends of such a partnership cannot be obtained in many generations, it becomes a partnership not only between those who are living, but between those who are dead and those who are to be born*» (p. 77). Lettura sviluppata anche da N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2019, p. 32.

<sup>158</sup> Un verso della canzone «*Jo vinc d'un silenci*» di cui alla nota 154.